



La governance delle Unioni

Il ruolo della dimensione politico-istituzionale nei meccanismi di governo delle “Grandi Unioni” in Italia



Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. LE GRANDI UNIONI DI COMUNI IN ITALIA.....	6
3. GLI ORGANI DELL'UNIONE.....	13
3.1. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE	13
3.2. LA GIUNTA DELL'UNIONE.....	15
3.3. IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	18
4. LEZIONI APPRESE	19
4.1. I PROCESSI DECISIONALI	19
4.2. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.....	21
4.3. STABILITÀ ISTITUZIONALE	23
5. APPENDICE – SCHEDE STATUTI	26
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA.....	26
FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERESE	31
UNIONE BASSA REGGIANA	35
UNIONE BASSA ROMAGNA	42
UNIONE MONTANA POTENZA, ESINO, MUSONE	49
UNIONE MADONIE	53
UNIONE RENO GALLIERA.....	58
UNIONE ROMAGNA FAENTINA	64
UNIONE TERRE D'ARGINE	74
UNIONE VALDERA.....	81
LINK AGLI STATUTI.....	86

1. Introduzione

La rilevanza dell' associazionismo intercomunale nelle dinamiche territoriali in Italia

Negli ultimi vent'anni il contesto istituzionale e organizzativo degli enti locali in Italia è stato caratterizzato e influenzato dalle esperienze di associazionismo intercomunale. Tali esperienze territoriali, frutto di storie e dinamiche diverse tra loro, hanno attirato l'interesse di vari studi nel tempo.

In particolare, la letteratura si è concentrata sugli aspetti legati alla disciplina giuridica del modello dell'Unione, essendo la normativa in materia di Unioni di Comuni significativamente dipendente dai contesti regionali. L'attenzione è stata posta ai meccanismi di incentivazione della gestione associata dei servizi e all'interconnessione tra disciplina generale sui servizi associati e normative di dettaglio su specifiche tematiche (ad es. in materia di regolamentazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali). Queste analisi hanno fatto emergere una certa differenziazione delle casistiche territoriali, maggiore nelle regioni a statuto speciale, ma presente anche tra le regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

- ai modelli di cooperazione intercomunale previsti e/o incentivati, tra loro differenti non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale;
- alle policy di riordino adottate dalle Regioni, con frequenti mutamenti delle soluzioni associative previste e finanziate.

Gli obiettivi del documento

Nell'ambito di questo ampio spettro di ricerca, il presente studio si propone di fornire un contributo al dibattito sull'associazionismo intercomunale, sintetizzando alcuni degli aspetti più significativi che caratterizzano le prassi delle cosiddette "Grandi Unioni di Comuni" e i fattori politici e istituzionali che contribuiscono a caratterizzare, influenzare e plasmare la governance dell'ente, aspetto che riteniamo ancora non sufficientemente approfondito nonostante allo stesso conseguano significativi benefici nei confronti della comunità istituzionale di riferimento in termini di coesione, stabilità, sinergie e capacità di sviluppo strategico.

Che cosa si intende per "Grandi Unioni"

Prima di tutto, è bene specificare che cosa si è inteso in questa sede – in assenza di una comune definizione normativa – per "Grandi Unioni". A livello metodologico, si è deciso di considerare Grandi Unioni le forme associative caratterizzate da almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bacino di popolazione associata superiore ai 50.000 abitanti;
- alto numero di servizi associati;

- lunga storia di associazionismo.

Il ruolo del Progetto ITALIAE A tal fine, nell'ambito del Progetto ITALIAE del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcune realtà della cd. Community delle Unioni aventi le caratteristiche sopra indicate hanno condiviso l'opportunità di realizzare un approfondimento che passasse attraverso l'analisi comparata di tipo esplorativo sui propri sistemi di governo e gestione, sugli attori e i ruoli coinvolti, sui flussi istituzionali formali ed informali, sugli strumenti e sulle regole messe in campo, per individuare i fattori abilitanti e le sfide emergenti volte a garantire pluralità di partecipazione ed unità di gestione nei propri sistemi intercomunali.

L'obiettivo dell'indagine è stato quindi anche quello di favorire uno scambio di esperienze tra i partecipanti alla Community, per individuare spunti utili, nuove soluzioni e proposte, anche normative, per un adeguamento delle regole del governo locale sulla base delle esperienze esaminate.

La metodologia di lavoro

Da un punto di vista metodologico, l'analisi si è sviluppata in due momenti tra loro complementari:

- una prima fase di approfondimento documentale on-desk, nel corso della quale si sono svolte analisi ed effettuati approfondimenti su documenti quali statuti, convenzioni, regolamenti, nonché approfondimenti più generali sulle normative regionali;
- una seconda fase di intervista e confronto con i principali referenti politico-istituzionali degli enti, al fine di meglio contestualizzare la storia, gli sviluppi delle Unioni, la documentazione prodotta e descrivere le buone pratiche, le lezioni apprese e le sfide da affrontare su scala associata in ottica di governance.

Il campione di analisi

Il campione d'analisi ha incluso dieci Grandi Unioni del territorio italiano, di seguito elencate:

Unione	Regione	Popolazione (Istat, 2020)	N. Comuni	Data di costituzione
Circondario Empolese Valdelsa	Toscana	173.222	11	11.11.2012
Federazione Camposampierese	Veneto	87.474	10	01.01.2011
Unione Bassa Reggiana	Emilia-Romagna	69.955	8	18.12.2008
Unione Bassa Romagna	Emilia-Romagna	100.581	9	01.01.2008
Unione Comuni Potenza Esino Musone	Marche	52.382	12	01.01.2015
Unione Madonie	Sicilia	54.779	18	18.03.2017
Unione Reno Galliera	Emilia-Romagna	75.024	8	09.06.2008
Unione Romagna Faentina	Emilia-Romagna	87.709	6	01.01.2012
Unione Terre d'Argine	Emilia-Romagna	105.792	4	01.01.2006
Unione Valdera	Toscana	79.207	7	30.10.2008

La struttura del documento

I risultati dell’indagine sono organizzati in quattro macro-sezioni:

- nella prima parte viene esplorato il fenomeno delle cd. Grandi Unioni di Comuni in Italia, approfondendo le dimensioni che giustificano l’appartenenza a questa categoria;
- la seconda parte analizza e confronta l’assetto istituzionale e le modalità di funzionamento degli organi delle Unioni, tenendo conto anche delle prassi informali, desunti dalla documentazione ufficiale e raccontati in fase di intervista;
- la terza parte raccoglie alcune delle lezioni apprese nell’analisi della dimensione politico-istituzionale delle Unioni oggetto dello studio, al fine di evidenziare quali siano gli aspetti che maggiormente influenzano la governance delle Grandi Unioni;
- nella quarta ed ultima sezione, l’appendice, a supporto di quanto riportato nelle sezioni precedenti, vengono riportate le “schede statuto” di ciascuna Unione, una serie di griglie di analisi che riassumono le informazioni desunte dai rispettivi statuti sulle singole dimensioni oggetto di ricerca.

Riteniamo che gli esiti dell’analisi proposta possano rappresentare una base di partenza e una fonte di riflessione sulla governance, che rappresenta un

aspetto centrale per il buon funzionamento delle Unioni, con particolare riferimento alle “grandi”.

Come vedremo, in aggregazioni strutturalmente complesse- come quella delle unioni studiate - il tema della governance assume una visibilità ed un’attenzione preminente proprio per le caratteristiche di partenza di queste realtà associative. Ma le problematiche e le soluzioni adottate possono essere analizzate, adattate, replicate o reinventate da tutte le realtà di Unioni presenti nel nostro Paese.

Crediti

L’attività di indagine e di analisi dei sistemi di governance nelle Grandi Unioni è stata realizzata da un team di esperti ed in particolar modo dalla Prof.ssa Claudia Tubertini, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, dall’Avv. Stefania Monaco, dal Dott. Antonello Picucci, dal Dott. Riccardo Crosara esperti di associazionismo comunale del progetto ITALIAE e dal Dott. Giovanni Xilo, coordinatore nazionale del Laboratorio Permanente per l’associazionismo comunale del progetto ITALIAE.

Questa ricerca non sarebbe stata tuttavia possibile senza la collaborazione attiva dei Presidenti, Sindaci, Direttori Generali, Segretari comunali e Funzionari delle Unioni che hanno aderito a questo lavoro. A loro quindi va un particolare ringraziamento per il tempo, la partecipazione e l’impegno dedicato alle attività di analisi ed il riconoscimento principale del merito dei suoi risultati.

2. Le Grandi Unioni di comuni in Italia

Individuare i parametri

Come si possono definire le “Grandi Unioni”? Non si tratta di una nozione di facile concettualizzazione, dovendosi anzitutto individuare i parametri dimensionali di riferimento collegati a: numerosità dei Comuni associati, popolazione, estensione territoriale dell’ente, presenza di comuni capoluogo di provincia, etc.

La rilevanza della dimensione demografica


Assumendo quale parametro di riferimento il solo **dato demografico complessivo** (senz’altro rilevante in un’ottica di produzione di servizi pubblici locali in forma associata, oltre che più frequente nella legislazione in materia di enti locali), va anzitutto rilevato che la normativa italiana, dopo una prima fase in cui il modello organizzativo dell’Unione è stato riservato ai piccoli comuni (fino ai 5.000 abitanti, con la possibilità di associarsi con solo un

comune di popolazione superiore), a partire dal 1999 ha eliminato il limite demografico minimo dei comuni associati, aprendo alla possibilità di dar vita a “Grandi Unioni”, con ciò intendendo Unioni serventi un bacino di popolazione dimensionalmente rilevante.

È senz’altro vero che, quando nel 2010 il legislatore ha deciso di introdurre l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni (ossia quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o 3.000, se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane), ha posto per le relative Unioni un limite minimo dimensionale di soli 10.000 abitanti (limite, peraltro, spesso ulteriormente ridotto dalla normativa regionale). Secondo queste previsioni, quindi, l’Unione non è concepita come strumento di riordino amministrativo della vasta rete degli enti locali, rivolgendosi al contrario solo ad una parte di essa, senza considerare la compresenza sul territorio nazionale di comuni piccoli, medi e grandi.

I dati raccolti da Openitaliae¹ mostrano, invero, una realtà in parte diversa e più variegata del delineato scenario normativo nazionale.

Se, dunque, secondo il parametro demografico, alle Grandi Unioni appartengono quelle realtà associative con popolazione superiore al doppio della media nazionale ovvero pari ad almeno 50.000 abitanti, risulta evidente la rilevanza del fenomeno a livello nazionale.



¹ Openitaliae.it è la banca dati prodotta dal progetto nazionale PON Governance Italiae del Dipartimento degli Affari Regionali e delle Autonomie delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane presenti in Italia.


Il peso delle Grandi Unioni nel panorama associativo nazionale

Come si può osservare, in Italia sono presenti ben 59 Grandi Unioni, ovvero realtà associative che superano i 50.000 abitanti. Se percentualmente si tratta di una categoria che rappresenta il 13% delle Unioni di comuni mappate², raggruppando quasi un quinto dei comuni associati, esse da sole associano quasi il 46% della popolazione coinvolta, contro le restanti 388 Unioni, che ne associano il 54%. Al di là del numero assoluto, si tratta dunque di realtà associative con un impatto notevole in termini di bacino di utenza servito.

Guardando alla dimensione media dei comuni associati all'interno delle Grandi Unioni, essa è naturalmente più alta della media nazionale; tra queste, nove Unioni annoverano nella loro compagine associativa comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Complessivamente, i comuni coinvolti in Grandi Unioni aventi una soglia dimensionale superiore al limite dell'obbligatorietà sono 272, ovvero oltre la metà dei comuni complessivamente associati.

Il dato della popolazione media complessiva delle Grandi Unioni nasconde, in realtà, un'escursione assai ampia, rappresentata dal grafico successivo.

Il confronto tra Unioni e Comuni per fasce di popolazione



Come si può osservare, circa la metà delle Grandi Unioni insiste su un intervallo di popolazione compreso tra i 50.000 e i 75.000, abitanti (30


² Dati Openitaliae.it al 31 luglio 2023, riferiti alle Unioni non solo istituite, ma che dichiarano di svolgere effettivamente funzioni e servizi in forma associata. Si segnala che il numero delle unioni presenti in Italia è molto dinamico, ovvero in continuo cambiamento, così come la loro composizione; di qui l'esigenza di aggiornare costantemente tale banca dati.

Unioni), mentre poco meno del 30% (17 Unioni) rientrano nella fascia di popolazione successiva (quella compresa tra i 75 e i 100 mila abitanti).

Il confronto con il numero dei comuni italiani con popolazione al di sopra dei 50.000 abitanti, 142 in totale (pari alla somma di tutte le rispettive frequenze del grafico), mette in evidenza il peso significativo che queste realtà, vere e proprie “città diffuse”, hanno sulla presenza in Italia di grandi aggregazioni amministrative locali.


Età delle Grandi Unioni

Un altro dato interessante relativo alle Grandi Unioni è la data di istituzione, di cui si dà una rappresentazione nel grafico che segue.



Come si può osservare, più della metà ha un’età superiore agli 11 anni (38 Unioni su 59). Se la loro istituzione nel periodo successivo al 1999 può giustificarsi in base all’evoluzione della normativa in materia, la loro permanenza in vita costituisce segno di una stabilità e, si suppone, di una maturità del sistema di *governance* perdurante nel tempo e consolidata. Il fenomeno però è tutt’ora in evoluzione: nel 2023 sono ben quattro le nuove Grandi Unioni, nate grazie ad una policy di aggregazione intercomunale promossa dalla regione Sicilia.


La distribuzione delle Grandi Unioni nel territorio nazionale



In termini di distribuzione sul territorio nazionale, le Grandi Unioni sono presenti in molte regioni, anche se con una netta predominanza in Emilia-Romagna (20 su 59). Seguono la Puglia, la Sicilia, la Toscana ed il Veneto, con sei Grandi Unioni presenti sul territorio; in coda Abruzzo, Marche e Piemonte, con tre Grandi Unioni ciascuna. Sono presenti due Grandi Unioni anche in Campania ed infine una rispettivamente in Calabria, Puglia ed Umbria.

Le funzioni e i servizi associati

Nell'infografica che segue sono rappresentate le funzioni ed i servizi che le Grandi Unioni dichiarano di associare, come registrati da Openitaliae.it a luglio 2023.



I dati sopra riportati non considerano, come detto, l'effettivo livello di operatività del servizio in questione, ma si basano su quanto dichiarato dalle stesse Unioni. Ulteriori dati rilevati nell'ambito del progetto Italiae evidenziano che nel cluster delle grandi Unioni, accanto a realtà che hanno

innescato processi associativi molto ampi e pervasivi, convivono Unioni specializzate su poche e specifiche funzioni.

Le Grandi Unioni quali realtà diffuse e consolidate in Italia

In conclusione, questa prima ricognizione delle caratteristiche fondamentali delle Grandi Unioni fa emergere la loro presenza, ancorché non equilibrata, su quasi tutto il territorio nazionale, con un impatto rilevante in termini di popolazione amministrata e soprattutto con una capacità di rappresentare e servire comunità locali piccole, medie e grandi aggregate attorno ad un disegno di connessione territoriale e politica stabile di lungo periodo. Realtà complesse, sinora non immaginate e non specificamente promosse dal legislatore nazionale, che ciononostante appaiono ben presenti e resilienti, a dimostrazione del fatto che le (paventate) difficoltà di costruire processi associativi locali secondo logiche territoriali e non dimensionali mettendo insieme grandi e piccoli comuni- sono tutt'altro che insuperabili. Si tratta di istituzioni dove la *governance* assume un peso specifico, testimoniata dalla loro longevità. In questi contesti a grande potenzialità economica e politica emergono i problemi tipici del governo e del coordinamento delle reti intercomunali, nell'ambito delle quali, si ricorda, si mantiene inalterata la titolarità delle funzioni e dei servizi in capo ai comuni associati e dove risulta possibile coniugare l'autonomia locale e la capacità stessa di esercitarla.

Da ciò deriva l'interesse rivolto alle soluzioni di governo e gestione che le Grandi Unioni hanno sperimentato e definito per garantire una rete solida di azione e gestione amministrativa.

Come si è visto, lo stadio di evoluzione di queste associazioni è diverso: alcune di queste sono appena nate, spesso in territori regionali con poca pratica ed esperienza associativa. Sarebbe quindi di grande interesse associare a questa prima analisi sulla governance delle Grandi Unioni anche un'indagine sulla evoluzione e sul sistema organizzativo, volto a definire quali siano in effetti le condizioni e soluzioni che hanno facilitato o, eventualmente, contrastato il processo di associazione delle funzioni e dei servizi pubblici locali; un'analisi che dovrebbe, in ogni caso, collocare i risultati ottenuti nel contesto regionale di riferimento, tenendo conto dell'influenza delle politiche di riordino territoriale messe in campo dalle singole regioni nel loro successo o insuccesso delle pratiche associative.

Partendo da questa prima analisi, che ha voluto dimostrare il peso, il ruolo e la rilevanza delle Grandi Unioni come modalità associativa intercomunale

diffusa su scala nazionale, il prossimo capitolo si concentra sulle caratteristiche degli organi unionali che tipicamente influenzano i meccanismi di governance degli Enti: l'attenzione viene quindi posta su organi quali il consiglio, la giunta e il presidente dell'Unione.

L'analisi delle caratteristiche di questi organi, rilevata dagli statuti e dalle interviste sul campo, porteranno ad individuare elementi comuni e soluzioni originali nei diversi territori, permettendo così di determinare, nel successivo capitolo, alcune prime lezioni apprese in tema di governance di Grandi Unioni.

3. Gli organi dell’Unione

3.1. Il Consiglio dell’Unione

La rappresentanza delle minoranze

Una delle caratteristiche principali dei Consigli delle Unioni riguarda il rapporto tra maggioranza e minoranza. In tutti i casi osservati, con eccezione dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, la composizione dei Consigli dell’Unione risulta essere in linea con le previsioni della legislazione statale, che richiedono la necessaria rappresentanza delle minoranze.

Tale presenza, tuttavia, si configura in proporzioni variabili: nelle Unioni che hanno previsto una distribuzione dei seggi parzialmente differenziata in ragione della popolazione di ciascun comune, anche il numero dei rappresentanti eletti dalle minoranze è maggiore. Quasi mai, tuttavia, il Consiglio dell’Unione riesce a ricoprendere tutti i gruppi di minoranza presenti nei comuni (la legge non prevede un numero massimo di consiglieri, ma è chiaro che il numero complessivo va attentamente calibrato per non portare alla paralisi dell’organo, o a problemi di raggiungimento del quorum strutturale). Per contenere la dimensione complessiva del Consiglio senza derogare alla necessaria rappresentanza della minoranza di ciascun comune, in uno dei casi studiati si è utilizzato un meccanismo di voto ponderato a favore del candidato espressione della maggioranza, per limitare la composizione a due soli consiglieri per comune.

I meccanismi di coinvolgimento dei Consigli comunali

Divengono perciò importanti i **meccanismi** introdotti dagli statuti, regolamenti e prassi di alcune Unioni per coinvolgere i Consigli comunali nelle più importanti decisioni che spettano al Consiglio dell’Unione.

Diverse sono le soluzioni individuate: si va dalla **comunicazione preventiva** di schemi di atti di particolare rilievo ai Consigli comunali, ai fini della possibile formulazione di proposte ed osservazioni, alla vera e propria **istruttoria congiunta** mediante l’allargamento della Conferenza dei capigruppo dell’Unione ai capigruppo dei comuni, o alla facoltà di partecipazione alle commissioni del Consiglio dell’Unione di tutti i consiglieri comunali, fino alla **riserva in statuto di poteri di indirizzo** in capo ai Consigli Comunali, obbligatori per l’adozione di alcuni atti del Consiglio dell’Unione, unita alla **riserva di competenza** di alcuni atti fondamentali ai Consigli Comunali (con una previsione statutaria che, quindi, garantisce ai Consigli Comunali il mantenimento di alcune specifiche competenze anche nei settori oggetto di trasferimento all’Unione). Si tratta di un aspetto particolarmente

importante, in quanto generalmente questa delimitazione delle competenze avviene di volta in volta negli atti di conferimento, se non del tutto ignorata.

**Il rapporto tra
dimensione
intercomunale e
dimensione
comunale**

In una logica di vasi comunicanti, l'attenzione al rapporto tra organi istituzionali dell'Unione e dei comuni tende ad aumentare all'aumentare del numero dei servizi associati.

Il ragionamento sotteso a tale processo appare, peraltro, coerente: all'aumentare dei servizi in Unione, aumenta conseguentemente anche l'impatto delle decisioni dell'ente e diminuisce, di riflesso, il potere decisionale del singolo comune.

All'aumentare dei servizi gestiti in maniera associata, quindi, aumenta anche l'esigenza di individuare meccanismi efficaci che possano fare sintesi tra le differenti istanze dei territori.

Tali meccanismi appaiono utili al coinvolgimento non solo dei consiglieri di minoranza, ma anche di maggioranza. In alcune Unioni, al crescere delle funzioni e dei servizi associati è emersa infatti una richiesta di maggiore coinvolgimento diretto da parte dei consiglieri comunali, che ha portato ad un ricambio nella composizione del Consiglio in base ad accordi interni ai gruppi politici.

Viene in ogni caso da più parti segnalata l'importanza di una **comunicazione bidirezionale** verso e da parte dei consiglieri comunali, definite vere e proprie «sentinelle sul territorio».

**La rappresentanza
dei territori nei
Consigli dell'Unione**

Per quanto riguarda la **rappresentanza dei territori**, la maggioranza delle Unioni qui considerate ha ritenuto necessario garantire un numero di rappresentanti nel Consiglio dell'Unione determinata per ciascun comune in ragione della rispettiva dimensione demografica, anche laddove (come, ad esempio, in Emilia-Romagna) la legislazione regionale non lo impone. Questa scelta si è rivelata generalmente positiva, purché comunque la distribuzione dei seggi non sia tale da riservare al comune più grande la maggioranza assoluta in seno al Consiglio.

I margini di variabilità sono tuttavia, come già detto, limitati in considerazione dell'esigenza di evitare la creazione di consigli pletorici, con conseguenti problemi di funzionamento. Prova ne è che in alcune Unioni dove sono presenti comuni di dimensioni notevolmente maggiori rispetto agli altri, si lamenta lo scarso numero di rappresentanti in Consiglio, sia di maggioranza che di minoranza. Tuttavia, le Unioni che hanno scelto di

assegnare ai propri comuni lo stesso numero di rappresentanti in Consiglio dichiarano che tale scelta «egalitaria» ha favorito lo sviluppo di un clima di fiducia e collaborazione tra i comuni aderenti, sicché appare difficile, sulla base delle esperienze sin qui esaminate, esprimersi a favore di uno dei due modelli (rappresentanza differenziata per dimensione o importanza dei comuni vs. rappresentanza egualitaria).

**La presenza
dell'esecutivo
comunale nei
Consigli**

Diffusa è la presenza all'interno dei Consigli Comunali dei Sindaci quali membri di diritto, anche dove ciò non è reso obbligatorio dalla legge regionale (in qualche caso, è prevista la presenza del solo Presidente dell'Unione). Chi ha effettuato questa scelta, dichiara che si tratta di una presenza di fondamentale importanza proprio per la natura dell'Unione, ente «di servizio» e «proiezione» dei comuni; laddove non previsti come componenti del Consiglio, i Sindaci ed i membri della Giunta dell'Unione spesso hanno comunque la possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio - sia pure senza diritto di voto- e in varie occasioni hanno esercitato questa facoltà prevista nello Statuto.

**Frequenza degli
incontri**

I Consigli si riuniscono, generalmente, a cadenza mensile o bimestrale (in base al numero ed alla rilevanza dei servizi e delle funzioni attribuite all'Unione), in una sede che di norma è sempre la stessa, individuata in base a criteri di tipo organizzativo. Sono quindi le motivazioni di carattere organizzativo ad avere portato alla rinuncia alla prassi, pure considerata importante, della rotazione della sede. Condivisa è infatti la necessità che i Consigli si svolgano in presenza, mentre le riunioni da remoto possono essere mantenute (e di fatto spesso lo sono) per le attività istruttorie.

I gruppi consiliari

Largamente diffusa è la costituzione, all'interno dei Consigli dell'Unione, di gruppi consiliari formati in base all'appartenenza partitica, anche se non mancano alcune soluzioni originali, come la costituzione in via aggiuntiva anche di gruppi tematici in relazione all'esigenza di approfondimento di singole materie.

3.2. La Giunta dell'Unione

**Il ruolo della Giunta
dell'Unione nelle
legislazioni
regionali**

La composizione della Giunta dell'Unione è fortemente condizionata dalle previsioni della legislazione regionale.

In Emilia-Romagna e Toscana si prevede, infatti, che la Giunta sia composta da tutti (e solo) i sindaci dei comuni aderenti. Nelle Unioni di queste Regioni, pertanto, le variazioni attengono solo alla possibilità, più o

meno estesa, prevista negli statuti e poi di fatto più o meno praticata, di delega da parte del sindaco agli assessori (o più spesso al vicesindaco) della loro partecipazione alle singole sedute; delega che, a volte, è stata resa permanente per la necessità di superare conflitti di interesse nelle cariche di cui il Sindaco risultava già titolare.

Dispositivi di mitigazione in caso di comune “baricentro”

Nelle Unioni caratterizzate dalla presenza, al loro interno, di un comune «baricentro» (per dimensioni e capacità amministrativa), tale composizione paritaria della Giunta (che non permette di inserire nella Giunta, a fianco al sindaco, anche assessori) è stata segnalata come un possibile elemento critico. Per rimediare in parte a questo elemento di rigidità, largamente utilizzata è la prassi di far partecipare gli assessori comunali, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta dell’Unione nelle quali si adottano decisioni nei rispettivi settori di competenza. Si tratta, tuttavia, come è evidente, di una soluzione che di per sé non permette di aumentare numericamente l’influenza del rispettivo comune al momento della deliberazione.

La partecipazione dei Sindaci: incentivi e disincentivi

In generale, comunque, la presenza costante dei sindaci è considerata elemento fondamentale per il buon funzionamento della Giunta dell’Unione, organo che rappresenta il vero e proprio motore dell’ente: in gran parte delle Unioni, infatti, essa si riunisce settimanalmente, in presenza, ma spesso anche da remoto (per garantire la presenza di tutti i componenti). Proprio in considerazione del rilevante impegno che comporta l’essere membri di una Giunta di Unione, tutti rilevano come elemento critico la regola (discendente dalla legislazione statale, e non modificabile a livello regionale) della gratuità di tutte le cariche in Unione. L’assenza dell’indennità comporta infatti inevitabilmente che il maggior peso in termini di attività si sposti sui sindaci dei comuni di maggiori dimensioni (che normalmente svolgono già in prevalenza attività politica) scoraggiando, invece, l’impegno dei sindaci dei comuni minori.

Deleghe e ruoli

Ai membri della Giunta spettano, in relazione ai rispettivi settori oggetto di delega, i rapporti con i corrispondenti assessori comunali (che ovunque continuano ad essere nominati anche per le materie trasferite all’Unione), i quali generalmente si riferiscono a loro per la segnalazione di esigenze e questioni riguardanti il proprio territorio. Sempre ai membri della Giunta dell’Unione spetta, poi, coordinare l’apparato tecnico dell’Unione.

Per il buon funzionamento dell’ente, è ritenuto importante che il rapporto tra assessori dei singoli comuni e tecnostruttura dell’Unione venga filtrato

dai membri della Giunta dell’Unione, per evitare la «cattura» dei funzionari dell’Unione da parte dei comuni e la distrazione dalla loro funzione di servizio a beneficio dell’intero territorio dell’ente. In altre parole, il coinvolgimento degli assessori comunali deve avvenire nella dimensione politica, nella relazione con i sindaci aventi la rispettiva delega per materia nella Giunta dell’Unione, lasciando poi ai sindaci stessi l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo sull’attività dell’Unione.

Modelli di governance integrata

L’esecutivo dell’Unione non si esaurisce, in realtà, con la sola Giunta. Molto diffuso è infatti un modello di governance integrata (a volte suggerita, seppure non imposta né incentivata, dalla stessa legislazione regionale) che vede affiancare alla Giunta altri organismi. Ci si riferisce, in particolare, ai cd. **Tavoli o Conferenze degli assessori** (variamente denominati), che riuniscono gli assessori comunali competenti per materia, a volte presieduti dal sindaco che, all’interno della Giunta dell’Unione, ha la delega per quello specifico settore. Spesso è prevista anche la partecipazione del rispettivo responsabile di servizio dell’Unione, o del Direttore o coordinatore tecnico dell’Unione.

Il livello di formalizzazione di queste sedi varia, aumentando al crescere del grado di integrazione raggiunto nell’esercizio delle funzioni associate: si va da ipotesi nelle quali gli assessori si riuniscono senza alcuna formalità, da altre nelle quali il funzionamento delle conferenze assessorili è stato disciplinato con deliberazioni consiliari, o regolamenti dell’Unione, sulla base di specifiche previsioni statutarie. In tutti i casi studiati, il ruolo di queste sedi è percepito come essenziale per la composizione dei variegati interessi territoriali e per l’assunzione, in Giunta, di decisioni unitarie. Nei tavoli vengono infatti istruite tutte le decisioni che sono di competenza della Giunta dell’Unione; la sintesi raggiunta nei tavoli viene poi verbalizzata e comunicata a tutti i membri della Giunta dell’Unione, in modo tale che questi siano pienamente informati al momento dell’assunzione della decisione collegiale.

Tale sistema è stato efficacemente definito «*la cinghia di collegamento tra il territorio e l’amministrazione centrale dell’Unione*». Esso rappresenta il segno evidente della volontà dei comuni di non perdere totalmente il proprio ruolo politico neppure laddove il processo di conferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione abbia raggiunto un livello avanzato di integrazione.

In altre parole, l’integrazione amministrativa tra comuni e Unione – o la vera e propria fusione amministrativa, avvenuta nelle Unioni nelle quali è già avvenuto il trasferimento integrale del personale comunale – non appare

incompatibile con il mantenimento di un ruolo rilevante agli organi politici del Comune, che naturalmente non può sostituirsi a quello degli organi dell'Unione, ma deve integrarsi armonicamente con questo.

Questo modello di Governance integrata è generalmente risultato di grande utilità anche durante l'emergenza pandemica, perché ha permesso un confronto costante tra i comuni, ed i rispettivi sindaci, anche nell'esercizio delle competenze rimaste in capo ai comuni (ad es. nell'adozione delle ordinanze sindacali o nella gestione dei cd. ristori, o buoni alimentari, introdotti dalla legislazione dell'emergenza), oltre a rappresentare un efficace strumento di presidio diffuso sul territorio. Più in generale, in varie realtà l'emergenza ha costituito una «occasione di crescita» per le Unioni, per il loro funzionamento interno e la loro visibilità esterna.

Il modello dei tavoli o conferenze assessorili viene utilizzato anche per coordinare Unione e comuni nell'esercizio delle funzioni non attribuite all'Unione, ma che devono essere esercitate in stretto raccordo con le competenze assegnate ad essa (in particolare, bilancio e lavori pubblici). In tal caso, le decisioni assunte vengono poi tradotte in rispettivi atti delle Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione.

3.3. Il Presidente dell'Unione

Criteri di nomina

Il Presidente dell'Unione (generalmente insieme al Vicepresidente) viene di norma eletto dal Consiglio dell'Unione con maggioranze che cercano di garantire un ampio consenso sulla sua figura. In un solo caso si è riscontrata la riserva al Comune «baricentro» della presidenza o della vicepresidenza dell'ente, ed in un altro caso si è riscontrata una rotazione della presidenza ogni 18 mesi.

Durata del mandato vs. turnazione della carica

L'aspetto che generalmente differenzia le esperienze qui considerate è quello della durata del mandato: si va dai due ai cinque anni. Variamente disciplinata è anche la previsione della immediata rieleggibilità. Altro aspetto di differenziazione riguarda la previsione o meno di meccanismi di turnazione della carica, in ragione dell'esigenza, diversamente avvertita nelle singole realtà, di un avvicendamento di tutti i sindaci dei comuni nell'esercizio di questa **funzione**, unanimemente considerata **di estrema importanza** per il buon funzionamento dell'ente.

Proprio l'importanza e la complessità dei compiti assegnati al Presidente dell'Unione – di mediazione degli interessi dei comuni e loro rappresentanza

nelle sedi sovraffamate; di impulso all’ulteriore sviluppo dei servizi associati; di coordinamento e sovraintendenza dell’apparato amministrativo formato da personale proveniente dalle diverse realtà comunitarie – è stata da più parti segnalata **l’esigenza che il mandato del Presidente abbia una durata adeguata**. Questo ha fatto sì che, laddove si sia prevista una durata limitata, si sia spesso fatto ricorso al rinnovo della carica; l’esigenza di turnazione, in sostanza, appare recessiva rispetto a quella di garantire continuità.

Funzioni e ruoli

Il ruolo del Presidente appare molto rilevante anche nella sua **funzione di rappresentanza esterna** degli interessi dei comuni nelle sedi sovraffamate (conferenza dei sindaci di distretto; società della salute, conferenze settoriali, Città metropolitana), specie quando vi è coincidenza territoriale tra l’Unione ed il distretto sociosanitario. A questo riguardo, si segnala come elemento di criticità che non sempre la legislazione regionale riconosce al Presidente delle Unioni questo ruolo di rappresentanza unitaria nelle sedi composte per legge dai sindaci. Emerge inoltre la necessità di puntare sul Presidente anche per rafforzare il raccordo tra i territori dell’Unione e le forze economico-sociali, il terzo settore, le associazioni (spesso ancora segmentate su base comunale).

4. Lezioni apprese

4.1. I processi decisionali

Equilibri politici

«Per funzionare al meglio, l’Unione come ente di secondo grado presuppone una forte condivisione di fondo sullo strumento in sé e sugli obiettivi da raggiungere. Giunte di colore politico diverso creano problemi e rallentano l’attività dell’Unione»

La caratteristica dell’Unione di essere ente composto da rappresentanti dei comuni rende possibile la presenza in Giunta di sindaci di colore politico diverso. È evidente, pertanto, che la Giunta dell’Unione si presenta strutturalmente diversa da quella dei comuni: gli assessori dell’Unione non sono “la squadra del Sindaco”. La Giunta, al contrario, è una sede di mediazione di interessi politici e territoriali per il funzionamento della quale è indispensabile la comune volontà di garantire il buon funzionamento dei servizi associati.

Spirito associativo e contestualizzazione territoriale

«La logica associativa, che prevede il perseguimento di interessi comuni all'intero territorio, a volte anche sacrificando interessi della propria specifica realtà locale, è un obiettivo che si raggiunge in modo graduale, al crescere della rilevanza e del peso dei servizi associati.

Tale logica di "gestione comune del territorio" non deve mai essere persa di vista, anche laddove ci si sia dati un'organizzazione dei servizi decentrata. Il decentramento dei servizi non deve diventare occasione per un esercizio dei compiti slegata dalla logica del comune interesse.

La consapevolezza di esercitare un'azione comune su un territorio aumenta al crescere dell'esperienza stessa dell'ente-Unione e dei suoi servizi associati.

Al tempo stesso, l'individuazione e la ricerca di una personalizzazione e contestualizzazione dei servizi associati sui singoli territori non deve far perdere di mira lo spirito associativo che via via si va creando.

Al crescere dei servizi conferiti all'Unione, è necessario comunque mantenere una organizzazione anche decentrata che garantisca ai comuni (ormai privi di proprio personale in quell'ambito materiale) lo svolgimento di funzioni e servizi a beneficio loro e della rispettiva comunità. Questo, tuttavia, non deve mai far perdere di mira lo spirito associativo.

Carattere sperimentale della Governance integrata

«Occorre evitare due estremi: l'anarchia, ovvero le relazioni tra le componenti tecniche e politiche non proceduralizzate che mettono in crisi i meccanismi decisionali e la proceduralizzazione rigida, che soffocherebbe la buona relazione spontanea tra assessori e posizioni organizzative. Ciò consiglia di sperimentare i meccanismi, e solo successivamente formalizzarli»

In assenza spesso di normative prescrittive, e stante la grande variabilità che si può sperimentare nei territori, in termini di numerosità dei comuni, dimensione, storia istituzionale, molti dei modelli di Governance integrata sono stati prima sperimentati e poi formalizzati con regolamenti o previsioni statutarie. Questo criterio incrementale permette di verificare la reale utilità dei passaggi procedurali che si pensa di utilizzare, cercando la giusta combinazione di partecipazione ed efficienza decisionale.

Piano di sviluppo dell'Ente

«Per lo sviluppo del processo associativo, è molto utile adottare una programmazione che permetta di immaginare sin dall'inizio una precisa

scansione temporale per la progettazione e la realizzazione dei trasferimenti».

La costruzione dell’Unione è un processo a stadi. Una adeguata programmazione a breve e lungo termine permette di evitare stalli nella costruzione dei servizi associati.

**Riconoscimento
dell’Unione come
attore istituzionale
a tutti gli effetti**

«L’Unione di Comuni in quanto nuova autorità locale che si va consolidando, ha bisogno di essere riconosciuta dal legislatore statale e regionale come attore istituzionale a tutti gli effetti affinché possa svolgere in modo compiuto la propria capacità progettuale attraverso la definizione delle proprie strategie e delle attività attuative che ne derivano.

La gratuità degli incarichi politici e i forti limiti di capacità assunzionale sono problemi strutturali delle Unioni che andrebbero affrontati con urgenza dal legislatore statale»

L’Unione rappresenta la “grande incompiuta” sia nella legislazione statale che in quella regionale. Fondamentale è la costruzione di una governance adeguata, ed un adeguato uso dell’autonomia statutaria.

Uno degli elementi maggiormente sottolineati in fase di rilevazione ha riguardato l’elemento di *gratuità* dell’esperienza in Unione da parte di Consiglio, Giunta e Presidente, che porta a svolgere un’azione più complessa in quanto riguardante la presa di decisioni in area vasta, senza un corrispondente riconoscimento per l’attività svolta.

4.2. Programmazione e controllo

Un aspetto importante per la tenuta del modello associativo è la previsione di meccanismi di programmazione e di controllo, che permettano agli amministratori comunali di individuare in maniera condivisa gli obiettivi da raggiungere con l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi e i risultati effettivamente conseguiti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

**Documenti di
pianificazione**

Il livello di sviluppo raggiunto dalle Unioni nella utilizzazione di strumenti di programmazione è assai variegato, e presenta ampi margini di miglioramento. Solo in alcune Unioni, ad esempio, è stata prevista ed avviata l’approvazione del DUP di Unione secondo percorsi che vedono la partecipazione attiva delle singole realtà comunali attraverso la comunicazione preventiva e la raccolta di specifiche proposte.

Nelle Unioni più mature è prevista l'approvazione di veri e propri Piani strategici dell'Unione, a volte adottati anch'essi ad esito di percorsi partecipati con i comuni e le rispettive comunità ed elaborati in un'ottica di lungo periodo, anche grazie all'incentivo in questa direzione da parte della normativa regionale che prevede i finanziamenti ai percorsi di partecipazione.

Controllo di gestione

Altrettanto variegato, ed ancora in fase di costruzione, è il livello di sviluppo dei meccanismi di verifica dei risultati della gestione associata. Ove si è attivato il servizio associato di controllo di gestione, è a questo che si è attribuito il relativo compito.

La costruzione di indicatori di risultato, tuttavia, viene segnalato non sempre come agevole, per i servizi associati; da più parti si sottolinea che la spinta alla riduzione della spesa, imposta dal legislatore statale, imporrebbe di considerare quest'ultima come l'unico risultato a cui tendere e da misurare, mentre in molti casi l'obiettivo dei comuni è quello di migliorare la qualità dei servizi resi proprio attraverso l'esercizio associato (anche se questo dovesse comportare, almeno nel breve periodo, un aumento di spesa). La costruzione di questi indicatori appare molto utile anche nella prospettiva di individuazione di ulteriori servizi e funzioni da associare, perché è su di essi che le Unioni ritengono, appunto, di poter operare le proprie scelte di sviluppo.

Ciò diventerà ancor più importante se verrà confermata la tendenza ad eliminare gli obblighi di gestione associata per i comuni di minore dimensione, perché permetterà una scelta più consapevole ed utilmente orientata dei servizi da associare.

Risulta ancora da più parti in via di sviluppo e progettazione il momento di presentazione e discussione dei risultati di gestione (cd. rendicontazione strategica) in sede di Consiglio dell'Unione e/o dei singoli Consigli comunali. Tutti concordano sulla necessità di lavorare per implementare questo aspetto, fondamentale per garantire anche la visibilità dell'Unione nei confronti della comunità amministrata.

4.3. Stabilità istituzionale

Il ruolo delle condizioni di recesso

Un indice di stabilità istituzionale può essere considerata la permanenza del vincolo associativo tra i comuni fondatori e la mancanza di recesso anche da singoli conferimenti di funzioni. La presenza di una disciplina statutaria che individua specifiche condizioni procedurali e temporali per il recesso e regoli i suoi effetti, sia in termini finanziari che sul personale, a garanzia degli impegni assunti e della continuità dei rapporti di lavoro, può senz'altro costituire un valido strumento deterrente. Le regole contenute negli statuti sono, al riguardo, molto varie nel grado di dettaglio e cogenza, anche in base a quanto prescritto dalla legislazione regionale in materia, anch'essa più o meno dettagliata nella regolazione delle condizioni procedurali per il recesso e nella disciplina della fase di scioglimento o ritiro del conferimento.

Gli impatti dei servizi associati

Dalle interviste emerge, tuttavia, che la stabilità istituzionale delle Unioni non dipende tanto dalla presenza di regole che rendono difficile o complesso il recesso, quanto invece dai buoni risultati ottenuti nella gestione dei servizi associati. Specie per i comuni di più piccole dimensioni, sono proprio i servizi offerti dall'Unione e la loro resa amministrativa a rendere essenziale per questi comuni mantenere il legame con l'Unione, permettendo di superare le spinte centrifughe, spesso alimentate dalle minoranze politiche per ragioni di opposizione ideologica.

Bilanciare i contributi dei territori

Per i comuni di maggiori dimensioni, invece, a volte le spinte centrifughe sono derivate dallo sforzo in termini di energie e risorse messo a disposizione della comunità territoriale, che può portare, nel lungo periodo, alla sensazione di un sacrificio troppo elevato. Tale sforzo potrebbe essere compensato – per evitare la tentazione di fuoruscita – dal riconoscimento del loro ruolo nel processo decisionale interno (si veda quanto detto sopra a proposito della possibilità di prevedere la presenza in Giunta di più di un componente per comune) e da una ripartizione delle spese più corretta, ed attenta alla quantità dei servizi offerti dall'Unione a ciascun ambito territoriale.

I risvolti sui criteri di riparto delle spese

Al crescere delle funzioni e dei servizi associati, infatti, emerge da più parti l'esigenza di adottare criteri di riparto delle spese più oggettivi, connessi al concorso, in termini di risorse e personale, di ciascun comune ed all'entità dei servizi ricevuti. Chiarire più nettamente l'entità del concorso di ciascun comune alla costruzione di ciascun servizio associato può apparire utile, in prospettiva opposta, anche per evitare che la creazione di una struttura

unificata appaia un percorso, in qualche misura, «irreversibile», mantenendo quindi la possibilità anche di un successivo ritiro da singole funzioni o servizi secondo criteri di equità che permettano all’ente precedente di riottenere quanto conferito, senza danneggiare la continuità dell’azione dell’Unione.

**La compresenza di
forze politiche di
orientamenti
differenti**

Un ultimo tema non trattato negli atti fondativi e di regolamentazione delle unioni studiate, ma ben presente nella loro storia e vita quotidiana, è collegato alla coesistenza nel governo dell’ente di forze politiche diverse ovvero maggioranze od opposizioni nei singoli comuni che, nel governo dell’Unione, diventano alleanze e coalizioni di fatto. Tema che abbiamo già trattato nelle dinamiche di lavoro delle giunte in Unione ma che può diventare sistematicamente un elemento problematico ad esito dei cicli elettorali comunali.

L’elemento di criticità principale è dovuto alla conoscenza indiretta e non completa che le forze politiche candidate od elette possono avere dell’Unione e delle sue regole e dinamiche di funzionamento, con conseguenti programmi o anche solo intenzioni politiche di complessa realizzazione dal punto di vista tecnico ed organizzativo non solo per il comune interessato ma per l’intera Unione ovvero per tutti i comuni associati. In pratica, in una Unione con numerosi conferimenti di funzioni e servizi da parte dei soci, i programmi e le scelte dei singoli comuni in realtà non possono essere più assunte in autonomia ma devono essere mediate e concordate con i partner associati.

Alcune Unioni osservate hanno affrontato questo tema, potenziando i sistemi di controllo di gestione e la fruibilità delle informazioni su programmi, risultati e costi dell’ente associato; altre, come abbiamo già evidenziato, hanno coinvolto nei processi decisionali gli organi politici e rappresentativi dei singoli comuni associati attraverso prassi di interscambio onerose e faticose, ma fondamentali per garantire da una parte il coinvolgimento delle classi politiche comunali e dall’altra sufficiente conoscenza ed informazione sul peculiare assetto di gestione delle funzioni fondamentali e dei servizi pubblici locali che i comuni hanno costruito insieme.


Altre Unioni hanno sperimentato forme di coinvolgimento attivo dei nuovi Consigli Comunali prevedendo programmi informativi e di confronto con i nuovi eletti o ancora la realizzazione di incontri periodici con i consiglieri di tutti i comuni per elaborare programmi di sviluppo strategico dell’alleanza condivisi.

Quello che è certo è che in Unione la dinamica di confronto / scontro che caratterizza i rapporti tipici tra maggioranza ed opposizione in un singolo comune evolve in una forma di cooperazione strategica ed operativa per la gestione associata delle policy locali. Non a caso in alcune Unioni l'atto fondativo e la stesura dello statuto ha visto all'opera inedite soluzioni cooperative tra le forze politiche dei consigli comunali, soluzioni tese a costruire una casa comune evitando il più possibile decisioni a colpi di maggioranza.

Come ci è stato raccontato da una dirigente di una grande Unione intervistata, la stabilità istituzionale, ovvero la qualità e la consapevolezza dell'importanza di una governance coesa, non si costruisce con una regola ma con una cura da inventare, sperimentare, applicare giorno per giorno, tutti i giorni.

5. Appendice – Schede statistiche

Circondario Empolese Valdelsa



Provincia	Firenze
Numero comuni	11
Comuni associati	Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci
Abitanti (2020)	174.073
Anno redazione statuto	2012
Ultimo aggiornamento	2017
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none">● Statistica● Autorizzazione e Commissione Paesaggistica● Polizia Locale● Protezione Civile

	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizi di assistenza sociale e di integrazione di immigrati e nomadi- SAI ● Coordinamento politiche educative ● Gestione del personale ● Formazione del personale ● Urbanistica e assetto del territorio ● Catasto ● Centrale Unica di Committenza (CUC) ● Trasporto Pubblico Locale ● Canili/gattili pubblici e contrasto al randagismo ● Valutazione rischio idrogeologico ● Piano strutturale intercomunale ● Valutazione ambientale strategica- VAS ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ● Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali ● Trasporto scolastico ● Refezione scolastica- Servizio mensa ● Diritto allo studio ● Asili nido ● Servizi Scolastici ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Turismo ● Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale- es. musei, teatri, orti botanici, etc. ● Biblioteche ● Gestione assistenza veterinaria
--	---

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

**MODIFICHE
STATUTARIE**

- Lo Statuto è stato modificato nel 2017 ed è in vigore dal 1/10/2017.
- Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. Il Comune si esprime con deliberazione del Consiglio,

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
	<p>approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di modifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora riguardino adeguamenti derivanti da mero recepimento di disposizione di legge.
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	
Consiglio	<p>Il Consiglio dell'Unione è composto per ciascuno dei comuni associati dal sindaco e da due rappresentanti eletti, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti eletti, due di maggioranza e due di minoranza.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dura in carica cinque anni ed è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'Unione nelle prime due votazioni. Nella terza votazione il Presidente è eletto con la maggioranza dei votanti.</p>
Giunta	La Giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati.
Presidente	<p>Il Presidente è eletto dalla Giunta a rotazione tra i Sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica per cinque anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti, escludendo ogni volta il Comune il cui Sindaco abbia già ricoperto l'incarico per cinque anni, fino a completa rotazione.</p> <p>In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco, il Presidente cessa automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione dei Comuni e le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.</p> <p>Il Presidente relaziona annualmente, entro il 30 giugno, ai Consigli comunali sulla realizzazione degli obiettivi programmati e sulla corretta ed economica gestione delle risorse affidate all'Unione dei Comuni.</p>
Direttore	<p>L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione. Può essere nominato anche un vicesegretario.</p> <p>Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può provvedere alla nomina di un Direttore Generale dell'Unione dei Comuni.</p>
Altri organi permanenti	<p>È istituito, e normato con apposito regolamento, l'Osservatorio permanente sui Servizi pubblici locali e sulle Società partecipate.</p> <p>L'Osservatorio monitors il rispetto dei parametri fissati nei contratti di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi.</p>

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

Dell’Osservatorio devono far parte **rappresentanti dei gruppi consiliari e rappresentanti della Giunta.**

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Scioglimento

E’ prevista la procedura di scioglimento consensuale dal vincolo per una determinata funzione che avviene come segue: 1. il Consiglio, su proposta della Giunta o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni lo scioglimento consensuale e tale deliberazione è adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l’atto di avvio del procedimento di scioglimento; 2. il Presidente dell’Unione dei Comuni trasmette ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio; 3. i Consigli comunali adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento e le relative deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell’Unione.

Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento valgono come manifestazione della volontà di recedere dal vincolo associativo per quella determinata funzione.

Uno volta esecutivo il decreto di scoglimento, il Presidente dell’Unione nomina un Comitato tecnico consultivo che predisponde un piano di liquidazione e la relativa convenzione da sottoporre alla Giunta con cui si definiscono i rapporti tra l’Unione e i Comuni conseguenti lo scioglimento consensuale dal vincolo per una determinata funzione.

Recesso

Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti avviene come segue: a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere dal vincolo per la funzione stessa; b) il Presidente dell’Unione dei Comuni entro i successivi trenta giorni pone all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione l’esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell’Unione assume le iniziative opportune anche per favorire la permanenza del Comune dandone comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale; c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere dal vincolo associativo per una funzione, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell’Unione dei Comuni.

**Dimensioni/
oggetti di analisi****Elementi rilevati**

Ciascuna deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Unione dei Comuni entro dieci giorni dall'esecutività.

Il recesso dal vincolo associativo per una determinata funzione ha **effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo** a quello in cui viene stipulata la convenzione contenente un piano di liquidazione, elaborato da un apposito comitato tecnico consultivo nominato dalla Giunta.


Regolata dallo statuto anche la procedura di scioglimento consensuale dal vincolo associativo per una determinata funzione.

Modalità di conferimento delle funzioni/servizi

Vi è un nutrito elenco di funzioni che si presuppone vengano esercitati per tutti i comuni aderenti.

Prevista comunque la possibilità di affidamento con convenzione di ulteriori funzioni da parte di singoli comuni.

Federazione Camposampierese



Provincia	Padova
Numero comuni	10
Comuni associati	Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero
Abitanti (2020)	87.746
Anno redazione statuto	2001
Ultimo aggiornamento	2021
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del personale • Centrale Unica di Committenza (CUC) • Polizia Locale • Protezione Civile • Sportello Unico Attività Produttive- SUAP • Controllo di gestione • Refezione scolastica- Servizio mensa

	<ul style="list-style-type: none"> ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Turismo
--	--

**Dimensioni/
oggetti di
analisi**

Elementi rilevati

- | | |
|---------------------------------|--|
| MODIFICHE
STATUTARIE | <ul style="list-style-type: none"> - Statuto modificato con deliberazione del 2021 e vigente dal 6/02/2022. - Le modifiche hanno riguardato l'elenco delle funzioni trasferibili successivamente all'Unione e le modalità della loro attivazione, che è stata semplificata al fine di non modificare lo statuto. Altre modifiche di mero aggiornamento. - NB: a partire dall'1/1/2020 è intervenuto il recesso del comune di Trebaseleghe |
|---------------------------------|--|

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Consiglio

Il Consiglio è composto da **3 membri per ciascun comune**, eletti dai rispettivi Consigli comunali tra i propri componenti con sistema di elezione a voto limitato per garantire la rappresentanza di un consigliere di minoranza.

Mentre in prima convocazione è sufficiente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri componenti il Consiglio (quorum costitutivo), senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). **Ha un Presidente, eletto tra i componenti del Consiglio** (escluso il Presidente dell'Unione).

Tra le competenze ulteriori rispetto a quelle tipiche dell'organo si segnalano: a) la decisione sull'adesione all'Unione di altri Comuni; b) la decisione di fusione con altre Unioni; c) l'esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione.

Una peculiarità nell'organizzazione è poi la previsione dell'articolazione del Consiglio in **Gruppi di Lavoro**, la cui natura differisce da quella delle commissioni consiliari di cui all'art. 38 c. 6 TUEL, finalizzati all'**approfondimento di temi complessi riguardanti il territorio** della Federazione dei Comuni del Camposampierese. I gruppi di lavoro sono composti da consiglieri dell'Unione e presieduti da un **coordinatore**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio su indicazione dei componenti del gruppo di lavoro medesimo. Con delibera del Consiglio dell'Unione sono individuati i gruppi di lavoro, le competenze di ciascuno di essi ed il numero dei relativi componenti.

Alle sedute di Consiglio **possono partecipare**, con funzioni di relazione e diritto d'intervento, i **Sindaci componenti la Giunta dell'Unione**.

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
Giunta	<p>La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni associati, che possono comunque essere validamente sostituiti dai rispettivi vicesindaci, da un assessore o da un consigliere delegato (non si specifica se di volta in volta o con una delega permanente).</p> <p>Si prevede un elenco di atti per i quali è necessaria l'unanimità dei presenti ai fini del quorum deliberativo. Il quorum costitutivo è però sempre della maggioranza dei componenti.</p> <p>La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.</p> <p>La Giunta ed il Presidente forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.</p> <p>La Giunta è coadiuvata dai Collegi degli assessori competenti per le materie trasferite. I Collegi degli assessori hanno come presidenti Sindaci indicati dalla Giunta e nominati dal Presidente dell'Unione di Comuni. Alle riunioni di ciascun Collegio partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione dei Comuni.</p>
Presidente	<p>La durata è pari ad un esercizio finanziario. Presidente è un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno. Funge da vicepresidente il Sindaco che sarà presidente l'anno successivo, secondo il meccanismo di rotazione.</p>
Direttore	<p>Il Presidente dell'Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Direttore Generale scegliendo tra dirigenti e funzionari della P.A., tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.</p>
Altri organi permanenti	-
EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE	
Scioglimento	<p>Si provvede allo scioglimento se ne fa richiesta la maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti. Dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare con cui si giunge alla maggioranza, il Consiglio dell'Unione nomina un Commissario liquidatore che provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun</p>

**Dimensioni/
oggetti di
analisi**

Elementi rilevati

comune. Il personale dell’Unione viene **convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti**, con priorità di assegnazione, nel caso di personale trasferito, al comune di provenienza.

Recesso

Ogni Comune partecipante all’Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all’art. 6 D.lgs. 267/00, **da assumersi entro il 30 di aprile di ciascun anno finanziario**.

Il recesso ha efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario. Dell’assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta dell’Unione. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora il recesso anticipato dovesse causare la perdita di contributi e/o finanziamenti, l’Ente recedente dovrà farsi carico di tale perdita in modo da non cagionare un danno all’Unione e agli altri Comuni aderenti.


**Modalità di
conferimento
delle
funzioni/servizi**

Lo statuto contiene un elenco **di funzioni cd. “identitarie”** che tutti i comuni conferiscono all’Unione come condizione di ingresso; ed un ulteriore elenco di funzioni e servizi la cui gestione associata può essere attivata successivamente.

La norma sembra consentire una attivazione **“differenziata”** soggetta però ad approvazione da parte di tutti i consigli comunali aderenti.

Vi è poi sempre la possibilità di una **gestione in forma associata su base convenzionale** (che viene distinta dal vero e proprio “trasferimento”), anche come modalità propedeutica al trasferimento delle medesime funzioni, o come forma di collaborazione per altre funzioni/con altri soggetti esterni.

Unione Bassa Reggiana



Provincia	Reggio Emilia
Numero comuni	8
Comuni associati	Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo
Abitanti (2020)	70.185
Anno redazione statuto	2008
Ultimo aggiornamento	2012
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento politiche educative • Gestione del personale • Responsabile per la transizione al digitale- RTD • Sportello Unico per l'Edilizia-SUE • Centrale Unica di Committenza (CUC) • Sismica • Polizia Locale • Protezione Civile

	<ul style="list-style-type: none"> ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ● Controllo di gestione ● Trasporto scolastico ● Refezione scolastica- Servizio mensa ● Diritto allo studio ● Asili nido ● Servizio di vigilanza delle mense scolastiche ● Servizi Scolastici ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Turismo ● Valorizzazione dei beni di interesse storico ● Promozione e valorizzazione del territorio
--	---

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
MODIFICHE STATUTARIE	- Statuto modificato e integrato con deliberazione del 2012.
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	
Consiglio	<p>Il Consiglio è composto dai sindaci dei comuni aderenti, quali membri di diritto e da un numero di consiglieri (di maggioranza e minoranza) fissato in statuto. La distribuzione dei seggi avviene in base alla popolazione.</p> <p>I consigli comunali eleggono i consiglieri per singolo Comune.</p> <p>Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel consiglio comunale del comune partecipante. I consiglieri comunali di maggioranza votano i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Sono eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In ipotesi di decadenza o dimissione dei consiglieri, il consiglio comunale interessato provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo il rapporto</p>

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

maggioranza/minoranza immutato. I membri di diritto **non** possono decadere né dimettersi fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di sindaco.

Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, **a maggioranza assoluta**, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche **non** possono essere ricoperte da Sindaci.

In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune **cessano dalla carica** e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.

In base all'art. 19 l.r. 21 del 2012, "Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato" (co. 3-bis); All'art. 20, prevede che "La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani" (co. 2); "Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito. In tal caso lo statuto prevede:

a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;

b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito" (co. 3).

Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica e sono disposte con avviso del Presidente del Consiglio contenente ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

Giunta

La Giunta dell'Unione è composta **dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti**.

La cessazione dalla carica di Sindaco determina la **cessazione automatica** anche da membro della Giunta dell'Unione.

I singoli componenti della Giunta dell'Unione possono ricevere specifiche deleghe da parte del Presidente dell'Unione.

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

All'art. 19 co. 3-ter l.r. 21/2012 è previsto che "La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a mille abitanti, tra i consiglieri comunali".

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta.

La Giunta delibera sulla **revoca** del Direttore operativo (art. 32, co. 5 Statuto).

Le funzioni di Direzione Generale possono essere attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta.

Presidente

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i sindaci dei comuni appartenenti all'Unione e dura in carica due anni, a decorrere dalla data di elezione.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la **contestuale decadenza** dall'ufficio di Presidente dell'Unione.

Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Presidente dell'Unione attribuisce **specifiche deleghe** a singoli componenti della Giunta dell'Unione e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Unione, con particolare riferimento alle deleghe riferite ai servizi in Unione.

Il Presidente dell'Unione **sceglie**, tra i segretari iscritti all'albo, il Segretario dell'Unione.

Direttore

Le funzioni di Direzione Generale possono essere attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, con incarico a termine **tra i funzionari** aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguitando livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici

**Dimensioni/
oggetti di analisi****Elementi rilevati**

e la struttura tecnica. Compete in particolare al direttore generale la **predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.**

Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, **i responsabili delle strutture.**

Il Direttore Generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico è stabilita da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) anni, salvo proroga o rinnovo da parte del nuovo Presidente.

Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione ad un **Segretario dei Comuni** aderenti all'Unione.

**Altri organi
permanenti**

Si possono istituire le **Conferenze degli Assessori comunali**, per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione o di futuro interesse, costituito dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal responsabile di servizio dell'Unione e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal presidente per le materie attribuite quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.

Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti la Giunta delegati alla materia.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE**Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con **conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni** aderenti adottate con le procedure e **con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie**, nelle quali si disciplinano: a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario; b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione; c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.

A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella **piena titolarità** delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli relativi al personale e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione.

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
Recesso	<p>Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.</p> <p>Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.</p> <p>Il Consiglio dell’Unione nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l’eventuale personale conferito all’Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure, che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l’Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.</p> <p>In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l’esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione.</p> <p>Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con i contributi statali e regionali. In caso di patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frzionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall’Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.</p>
Modalità di conferimento delle funzioni/servizi	<p>Il conferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell’Unione, fermo restando l’indirizzo della ricerca di un’adesione unanime da parte degli enti aderenti all’Unione.</p> <p>Il conferimento delle funzioni si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l’approvazione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite dai consigli comunali.</p> <p>Con tali deliberazioni si approvano le relative convenzioni adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:</p>

Dimensioni/
oggetti di analisi

Elementi rilevati

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- b) i rapporti finanziari tra gli enti;
- c) il trasferimento di personale;
- d) il trasferimento di risorse strumentali;
- e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- f) la durata;
- g) le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere **adeguatamente motivata**.


Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di **popolazione**, di **adesione** dei comuni **alle convenzioni** e del **valore economico del servizio** e/o funzione conferita.

L'Unione subentra ai Comuni nei **rapporti in essere con soggetti terzi** in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata **dai Consigli Comunali interessati** a maggioranza assoluta dei consiglieri, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto **a decorrere dal 1° gennaio** dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

In deroga al predetto procedimento, è possibile il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi anche previo accordo di un numero di enti diverso dalla maggioranza dei Comuni dell'Unione. Tale conferimento si determina con l'approvazione di conforme deliberazione adottata da parte del Consiglio dell'Unione – in recepimento delle delibere dei consigli comunali interessati – con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, da arrotondarsi per eccesso.

Unione Bassa Romagna



Provincia	Ravenna
Numero comuni	9
Comuni associati	Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno
Abitanti (2020)	100.740
Anno redazione statuto	2007
Ultimo aggiornamento	2022
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento politiche educative • Statistica • Gestione del personale • Responsabile per la transizione al digitale- RTD • Urbanistica e assetto del territorio • Sportello Unico per l'Edilizia-SUE • Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici • Centrale Unica di Committenza (CUC)

	<ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti- Igiene Urbana • Sismica • Viabilità e infrastrutture stradali • Piani energetici • Servizio idrico/Difesa del suolo/Tutela, valorizzazione e recupero ambientale • Manutenzione del verde urbano ed extra-urbano • Autorizzazioni- pareri- controlli in materia di energia di competenza comunale • Polizia Locale • Protezione Civile • Sportello Unico Attività Produttive- SUAP • Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali • Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato • Controllo di gestione • Trasporto scolastico • Refezione scolastica- Servizio mensa • Diritto allo studio • Asili nido • Servizio di vigilanza delle mense scolastiche • Servizi Scolastici • Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali • Servizi informatici e digitali (ICT) • Turismo • Valorizzazione dei beni di interesse storico • Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale- es. musei, teatri, orti botanici, etc. • Promozione delle politiche giovanili • Promozione e valorizzazione del territorio
--	---

**Dimensioni/ oggetti
di analisi**

Elementi rilevati

**MODIFICHE
STATUTARIE**

- Statuto modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 30 del 02/09/2009: "Approvazione Modifica artt. 18 e 23 dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna"

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
	<ul style="list-style-type: none"> - Successivamente, modificato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 58 del 23/12/2020: “ Approvazione integrazione articolo 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna” - Revisione dello Statuto approvata con delibera di Consiglio dell’Unione n. 24 del 27/04/2022 e con delibera di Consiglio dell’Unione n. 34 del 29/06/2022.

ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE

Consiglio

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri (di maggioranza e minoranza) fissato in statuto. La distribuzione dei seggi avviene in base alla popolazione.

I consigli comunali dei comuni aderenti eleggono i consiglieri dell’Unione con il sistema del voto limitato per garantire che almeno uno sia espressione della minoranza e i restanti della maggioranza consiliare.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.

In ipotesi di decadenza o dimissione dei consiglieri, il consiglio comunale interessato provvede entro il termine di 60 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’Unione, mantenendo il rapporto maggioranza/minoranza immutato.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull’attività dell’amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

Il Presidente del Consiglio dell’Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell’Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
	<p>In base all'art. 19 l.r. 21 del 2012, "Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato" (co. 3-bis); All'art. 20, prevede che "La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani " (co. 2); "Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito. In tal caso lo statuto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;</i> b) <i>la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito</i> (co. 3). <p>Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.</p> <p>Giunta</p> <p>La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dai restanti sindaci dei comuni aderenti.</p> <p>Fermo restando il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, i Sindaci membri della Giunta possono delegare altri soggetti membri delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione, alla partecipazione alle riunioni dell'organo. I delegati non possono essere membri del Consiglio dell'Unione. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.</p> <p>I singoli componenti della Giunta dell'Unione possono ricevere specifiche deleghe da parte del Presidente dell'Unione.</p> <p>All'art. 19 co. 3-ter l.r. 21/2012 è previsto che "La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (<i>Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra</p>

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
	<p><i>gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali”.</i></p>
Presidente	<p>Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio tra i sindaci dei comuni appartenenti all’Unione e ha durata non superiore al mandato nel comune di appartenenza.</p> <p>Il Presidente provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del Direttore Generale e del Segretario dell’Unione; può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest’ultimo caso, il relativo Presidente.</p>
Direttore	<p>L’Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.</p> <p>Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca, la durata dell’incarico, che può essere anche superiore a quella dell’incarico del Presidente ma comunque non superiore alla legislatura, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell’Unione ed i responsabili dei servizi.</p> <p>Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell’Unione.</p> <p>Può essere istituito il Comitato di direzione composto dai referenti tecnici indicati da tutti i Comuni aderenti all’Associazione. Il Comitato di direzione collabora, a supporto del Direttore Generale e/o Segretario dell’Unione, se nominati, nell’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l’andamento della gestione associata, svolge attività di impulso.</p> <p>Il Direttore dell’Unione presiede i lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.</p>

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Scioglimento	<p>Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell’esercizio finanziario;
---------------------	---

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
	<p>b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;</p> <p>c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.</p>
Recesso	<p>Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.</p> <p>Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.</p> <p>Il Consiglio dell'Unione nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.</p>
Modalità di conferimento delle funzioni/servizi	<p>Il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unanime da parte degli enti aderenti all'Unione.</p> <p>Il conferimento delle funzioni si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve in ogni caso prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;

Dimensioni/ oggetti
di analisi

Elementi rilevati

g) le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere **adeguatamente motivata**.

L'Unione subentra ai Comuni nei **rapporti in essere con soggetti terzi** in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata **dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta** dei consiglieri, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto **a decorrere dal 1° gennaio** dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Unione Montana Potenza, Esino, Musone



Provincia	Macerata
Numero comuni	12
Comuni associati	Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia
Abitanti (2020)	52.111
Anno redazione statuto	2015
Ultimo aggiornamento	2017
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> ● Nucleo di Valutazione- OIV ● Gestione usi civici ● Centrale Unica di Committenza (CUC) ● Servizio idrico/Difesa del suolo/Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ● Sportello forestale/Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica ● Polizia Locale

	<ul style="list-style-type: none"> ● Rilascio tesserini ed autorizzazioni- raccolta funghi e tartufi ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ● Interventi per il diritto alla casa ● Servizi di assistenza sociale e di integrazione di immigrati e nomadi- SAI
--	--


Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
MODIFICHE STATUTARIE	- Statuto riapprovato con delibera del 2017.
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	
Consiglio	<p>È composto dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione montana o suo delegato e dal Presidente (<i>NB: si tratta di una particolare composizione discendente dalla legislazione regionale</i>).</p> <p>Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, i membri della Giunta scelti fra i Consiglieri comunali. I Sindaci membri della Giunta partecipano al Consiglio con diritto di voto.</p> <p>L'Unione montana, a seguito del rinnovo degli organi di governo, adotta una mozione programmatica, contenente gli obiettivi di sviluppo e gli interventi da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento.</p> <p>La mozione programmatica, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione ed alla Provincia competente entro trenta giorni dall'approvazione.</p> <p>L'Unione montana annualmente, sulla base della mozione programmatica, adotta il programma annuale operativo di esecuzione, in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica di bilancio.</p> <p>Ai fini della più ampia partecipazione dei Comuni membri all'attività dell'Unione montana il regolamento sul funzionamento del Consiglio garantisce i diritti di iniziativa e di informazione spettanti a ciascun Consigliere Sindaco.</p>
Giunta	<p>La Giunta è formata dal Presidente e da un numero di assessori non superiori a quattro, uno dei quali con funzioni di Vicepresidente.</p> <p>Gli assessori sono nominati dal Consiglio dell'Unione montana tra i propri componenti o tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione montana, preventivamente indicati dai Sindaci dei rispettivi Comuni, contestualmente alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.</p>

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
Presidente	<p>Il Presidente (insieme al Vicepresidente ed agli assessori) è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione montana tra i propri componenti o tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione montana, preventivamente indicati dai Sindaci dei rispettivi Comuni.</p> <p>L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta è effettuata dal Consiglio sulla base della votazione, a scrutinio palese, di una mozione programmatica, contenente il nome del candidato Presidente e degli Assessori componenti la Giunta, presentata anche nel corso della seduta, da almeno un quinto dei Consiglieri.</p> <p>Resta in carica per tutta la durata del Consiglio (5 anni) e può essere rieletto.</p>
Direttore	<p>È prevista solo la figura del Segretario ed eventualmente (se previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi) il vicesegretario.</p> <p>È tuttavia prevista la Conferenza dei responsabili dei servizi, organismo interno per la conoscenza, l'informazione e la pianificazione della gestione e del controllo, che è presieduta dal Segretario.</p> <p>Essa dà seguito agli indirizzi e alle direttive degli organi di governo, controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dei procedimenti in corso; verifica i risultati raggiunti e programma l'attività futura; pianifica e coordina l'azione amministrativa verificando il rispetto delle norme, dei limiti di spesa e dei termini assegnati.</p> <p>Delle analisi, delle conclusioni e delle proposte della conferenza è redatto sommario verbale indicando le decisioni assunte. Il funzionamento della conferenza è disciplinato nell'ambito del regolamento di organizzazione.</p>
Altri organi permanenti	<p>Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale (ATS).</p> <p>Il Comitato dei Sindaci svolge le proprie funzioni come organo di governo dell'ATS e potrà avvalersi delle strutture dell'Unione montana, sulla base di specifici accordi.</p> <p>Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente dell'Unione montana; ai lavori dello stesso possono presenziare i componenti della Giunta e dell'Unione.</p> <p>Il Comitato dei Sindaci può adottare uno specifico regolamento per disciplinare il proprio funzionamento prevedendo l'istituto della delega.</p>

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
Scioglimento	L’Unione può essere sciolta per effetto di disposizioni di legge regionale o per il recesso dei Comuni che comporti il venir meno della dimensione minima prevista dalla legge.
Recesso	<i>Mancano disposizioni relative al recesso dai singoli conferimenti o dall’Unione.</i>
Modalità di conferimento delle funzioni/servizi	I conferimenti sono effettuati mediante convenzione (quindi non è necessario che tutti i comuni vi partecipino). L’Unione esercita poi funzioni conferite dalla Regione .

Unione Madonie



Provincia	Palermo/Caltanissetta
Numero comuni	26
Comuni associati	Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo, Vallelunga Pratameno, Villalba
Abitanti (2020)	72.017
Anno redazione statuto	2008
Ultimo aggiornamento	Nd.
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale • Centrale Unica di Committenza (CUC) • Piani energetici • Protezione Civile

	<ul style="list-style-type: none"> • Refezione scolastica- Servizio mensa • Diritto allo studio • Turismo • Ufficio unico per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne
--	--

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
MODIFICHE STATUTARIE	- Statuto modificato nel 2016.
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	
Consiglio	<p>Il Consiglio dell'Unione è composto dai Consiglieri comunali eletti dai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune, nel numero di 3 per comune. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando modalità di voto che permettano la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.</p> <p>Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 gg dalla sua nomina.</p> <p>L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del Consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.</p>
Giunta	<p>La Giunta è composta da 7 componenti, tra cui il Presidente dell'Unione ed il Vicepresidente, scelti tra i componenti degli organi esecutivi dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza delle aree geografiche sulle quali si estende l'Unione.</p> <p>È costituita la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dei Consigli Comunali come organo avente funzioni consultive. Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio ne disciplina il funzionamento.</p> <p>La Conferenza è composta dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli Comunali di ciascun Comune aderente, in rappresentanza degli Enti associati, ed è</p>

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

presieduta da un Presidente eletto al suo interno. La Conferenza **si riunisce almeno 2 volte l'anno, esprime parere obbligatorio sul bilancio dell'Unione e sul piano di gestione.**

La stessa può essere convocata anche su richiesta di almeno 3 Sindaci e/o di Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni associati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. La Conferenza stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni comunali.

Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.

Presidente

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta **tra i Sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica 30 mesi.**

È rieleggibile **una sola volta.**

Direttore

È prevista solo la figura del **Segretario**.

Può però essere istituito un **Comitato di direzione** composto da un massimo di tre componenti, compreso il Segretario, scelti tra altri Segretari e referenti tecnici dei Comuni aderenti, che collabora con il Segretario nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti e nella valutazione della fattibilità delle modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi, e verificando l'andamento della gestione associata.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione può regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Altri organi permanenti

È istituita la **Conferenza programmatica permanente**, come organo avente funzioni consultive, per coinvolgere i comuni esterni all'Unione.

Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Unione e dai Comuni associati in convenzione ne disciplina il funzionamento.

La Conferenza programmatica permanente è **composta dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli comunali** dei Comuni associati all'Unione in convenzione, anche per il tramite di altre Unioni. Alla conferenza partecipano altresì i componenti della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dei Consigli Comunali. La Conferenza programmatica permanente **si riunisce almeno 4 volte l'anno** ed elabora le strategie di sviluppo, gli indirizzi programmatici da perseguire per il tramite delle Convenzioni e le relative modalità di attuazione.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero **insorgere all'interno dell'Unione** (anche in caso di conflitto di competenza tra Unione e Comuni) si prevede l'istituzione di una **commissione** composta dal

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e dal Segretario dell’Unione.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano: a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell’esercizio finanziario; b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione; c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell’Unione. Lo scioglimento dell’Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

I comuni **succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi**, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell’adesione di ogni singolo Comune all’Unione. (si rinvia ad un articolo dello Statuto che prevede l’istituzione in prima fase id un fondo spese ripartito in base alla popolazione).

Recesso

Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dal 01/01/2024, con **provvedimento consiliare** adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.


Il recesso deve essere deliberato **entro il mese di giugno** ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.

In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l’Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all’Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all’Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i precedente/i.

Con apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui **rapporti giuridici in essere**, quelli relativi al **patrimonio dell’Unione**, alle **modalità di retrocessione** dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune precedente.

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
Modalità di conferimento delle funzioni/servizi	<p>Lo statuto individua un nucleo di funzioni ad adesione obbligatoria da parte di tutti i comuni che aderiscono all'Unione, più un ulteriore ristretto elenco di funzioni ad adesione facoltativa.</p> <p>L'attuazione dei conferimenti è riservata ad appositi Regolamenti del Consiglio dell'Unione.</p>

Unione Reno Galliera



Provincia	Bologna
Numero comuni	8
Comuni associati	Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale
Abitanti (2020)	75.089
Anno redazione statuto	2008
Ultimo aggiornamento	2014
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento politiche educative • Statistica • Gestione del personale • Responsabile per la transizione al digitale- RTD • Urbanistica e assetto del territorio • Sportello Unico per l'Edilizia-SUE • Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici • Centrale Unica di Committenza (CUC)

	<ul style="list-style-type: none"> ● Rifiuti- Igiene Urbana ● Sismica ● Viabilità e infrastrutture stradali ● Trasporto Pubblico Locale ● Piani energetici ● Servizio idrico/Difesa del suolo/Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ● Manutenzione del verde urbano ed extra-urbano ● Autorizzazioni - pareri - controlli in materia di energia di competenza comunale ● Polizia Locale ● Protezione Civile ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Controllo di gestione ● Trasporto scolastico ● Refezione scolastica- Servizio mensa ● Diritto allo studio ● Asili nido ● Servizio di vigilanza delle mense scolastiche ● Servizi Scolastici ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Turismo ● Valorizzazione dei beni di interesse storico ● Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale- es. musei, teatri, orti botanici, etc. ● Sport e tempo libero ● Promozione delle politiche giovanili ● Promozione e valorizzazione del territorio
--	---

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

**MODIFICHE
STATUTARIE**

- Statuto modificato con deliberazione del 2014 ed entrato in vigore il 25/04/2014.
- Introduzione nell'art. 5, co. 6, della previsione dell'accoglimento da parte dei comuni recedenti delle quote residue di competenza di prestiti accesi

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

oltre alle risorse umane/strumentali nonché attività/passività non più adeguate rispetto all’ambito ridotto su valutazione del Consiglio.

- Modifica art. 7 (proposta conferimento nuove funzioni dai $\frac{3}{4}$ dei comuni aderenti, prima 3/5)
- Introduzione art. 8 dell’astensione obbligatoria dalla decisione relativa a funzione conferita da una parte dei comuni aderenti
- Art. 17, scompare sistema turnistico nell’avvicendarsi dei Presidenti dell’Unione; viene inserita la modalità di revoca del Presidente.

ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE

Consiglio

Il Consiglio è composto dai **sindaci** dei comuni aderenti, che sono **membri di diritto** e da un numero di consiglieri (di maggioranza e minoranza) fissato in statuto. La distribuzione dei seggi avviene in base alla popolazione.

I Consigli comunali dei Comuni aderenti eleggono i consiglieri dell’Unione con il **sistema del voto limitato** per garantire che almeno uno sia espressione della minoranza e i restanti della maggioranza. In caso di parità di voto prevale il più giovane.

In ipotesi di decadenza o dimissione dei consiglieri, il Consiglio comunale interessato provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’Unione, mantenendo il rapporto maggioranza/minoranza immutato.

Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a **maggioranza assoluta** dei componenti, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

È prevista l'**astensione obbligatoria** per i rappresentanti dei comuni non interessati da decisione relativa ad una funzione conferita solo da alcuni comuni, tranne che la decisione non abbia portata generale. In caso di contestazioni, decide il Presidente, sentito il Segretario.

In base all’art. 19 l.r. 21 del 2012, “Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato” (co. 3-bis); All’art. 20, prevede che “La Giunta ed il Consiglio dell’Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani” (co. 2); “Lo statuto dell’Unione può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito. In tal caso lo statuto prevede:

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

- a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;
- b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito" (co. 3).

Il Consiglio approva in forma palese il **programma di mandato** proposto dal Presidente entro 60 giorni dall'approvazione della Giunta.

Le **proposte di modifica dello statuto** sono deliberate dal Consiglio dell'Unione e sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

In caso di atto articolato in più parti, il Presidente, su richiesta anche di un solo Consigliere mette in votazione le singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate. In ogni caso il Consiglio deve esprimersi con voto finale complessivo.

Giunta

La Giunta è composta **dal Presidente e dai Sindaci** dei Comuni aderenti.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.

I singoli componenti della Giunta dell'Unione possono ricevere **specifiche deleghe** da parte del Presidente dell'Unione.

N.B.: All'art. 19 co. 3-ter l.r. 21/2012 è previsto che *"La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali".*

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

La Giunta delibera sulla revoca del Direttore operativo, cui vi provvede il Presidente dell'Unione.

La Giunta dà il proprio parere sulle richieste di accesso ai contributi disposti a favore delle forme associative presentate dal Presidente dell'Unione.

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

La Giunta deve individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, **forme di coordinamento con gli Assessori Comunali.**

La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale.

Presidente

Il Presidente dell'Unione è eletto in prima seduta dal Consiglio dell'Unione **a maggioranza assoluta tra i sindaci dei comuni** e rimane in carica **2 anni e 6 mesi ed è rieleggibile.** Il Presidente può essere revocato dal Consiglio con mozione approvata a maggioranza assoluta e firmata da almeno 10 consiglieri con indicazione del nuovo Presidente.

Il Presidente **revoca** con provvedimento motivato il **Segretario dell'Unione** per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta. Su deliberazione della Giunta revoca altresì il **Direttore operativo.**

Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.

Direttore

L'Unione può procedere alla nomina di un **Direttore operativo**, per funzioni di coordinamento dei servizi e/o obiettivi specifici,

determinandone le attribuzioni di dettaglio e i rapporti col Segretario dell'Unione e i Responsabili.

Tali attività possono essere attribuite dal **Presidente dell'Unione** al **Segretario dell'Unione.**

Il Direttore operativo è **revocato** dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta.

La durata dell'incarico non può eccedere il mandato amministrativo.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con **conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni** aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano: a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario; b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione; c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.

A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella **piena titolarità** delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli relativi al

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

personale e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Recesso

Ogni Comune partecipante all’Unione può **recedere unilateralmente**, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il Consiglio dell’Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti consequenti.

Il recesso deve essere deliberato **entro il mese di aprile** ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.

In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella **piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione**, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione.


Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell’Unione.

Il Comune che delibera di recedere dall’Unione **rinuncia** a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con i contributi statali e regionali; **rinuncia, inoltre**, alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributi dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Modalità di conferimento delle funzioni/servizi

Il conferimento delle funzioni si determina con l’approvazione di conformi **deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli dei Comuni** aderenti e con l’approvazione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.

Unione Romagna Faentina



Provincia	Ravenna
Numero comuni	6
Comuni associati	Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo
Abitanti (2020)	88.530
Anno redazione statuto	2011
Ultimo aggiornamento	2023
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento politiche educative • Gestione del personale • Responsabile per la transizione al digitale- RTD • Urbanistica e assetto del territorio • Sportello Unico per l'Edilizia-SUE • Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici • Centrale Unica di Committenza (CUC) • Rifiuti - Igiene Urbana • Sismica

	<ul style="list-style-type: none"> ● Viabilità e infrastrutture stradali ● Piani energetici ● Servizio idrico/Difesa del suolo/Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ● Manutenzione del verde urbano ed extra-urbano ● Tutela e promozione della montagna ● Autorizzazioni - pareri - controlli in materia di energia di competenza comunale ● Polizia Locale ● Protezione Civile ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ● Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ● Controllo di gestione ● Trasporto scolastico ● Refezione scolastica- Servizio mensa ● Diritto allo studio ● Asili nido ● Servizio di vigilanza delle mense scolastiche ● Servizi Scolastici ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Turismo ● Valorizzazione dei beni di interesse storico ● Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale- es. musei, teatri, orti botanici, etc. ● Sport e tempo libero ● Promozione delle politiche giovanili ● Biblioteche ● Promozione e valorizzazione del territorio ● Pianificazione strategica e sviluppo territoriale ● Ufficio Legale
--	--

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
MODIFICHE STATUTARIE	<ul style="list-style-type: none"> - Il testo è stato sottoposto a revisione con delibere del consiglio dell'Unione n. 32 del 25/11/2013, n. 2 del 30/01/2019, n. 6 del 28/02/2023. - Modifica previsione dell'ambito ottimale e dei sub-ambiti (art. 2). - Modifica della disciplina del recesso di un Comune dall'Unione (art. 4). - Eliminazione della previsione per cui <i>"A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione"</i> (art. 7 – conferimento funzioni). - Eliminazione elencazione tassativa competenze Consiglio dell'Unione (art. 11).

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Consiglio

Il Consiglio dell'Unione è composto da **39 membri**, di cui **25 espressi dalla maggioranza** consiliare dei singoli Enti e **12 dalla minoranza**; il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione sono **membri di diritto**.

I 37 membri non di diritto sono eletti dai singoli consigli comunali con il **sistema del voto limitato** in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze. La distribuzione dei seggi avviene in base alla popolazione.

In caso di dimissioni o decadenza, i Consigli comunali provvedono alla surroga dei propri rappresentanti. I Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione **entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento**.

La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è **attribuita alle minoranze consiliari**.

I consiglieri **devono astenersi** dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Nella prima adunanza il consiglio elegge nel proprio seno il presidente del consiglio, con votazione segreta a **maggioranza qualificata dei 2/3** dei consiglieri componenti il consiglio, esclusi i membri di diritto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente, eletto con le stesse modalità.

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio cessano dalle rispettive cariche a seguito della convalida dei nuovi consiglieri nominati successivamente al rinnovo di ogni singolo consiglio comunale.

N.B.: In base all'art. 19 l.r. 21 del 2012, "Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato" (co. 3-bis); All'art. 20, prevede che "La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani" (co. 2); "Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito. In tal caso lo statuto prevede:

- a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;
- b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito" (co. 3).

Il Presidente del Consiglio dispone la sua convocazione **su iniziativa propria** o a richiesta di almeno un quinto dei componenti il consiglio dell'Unione, ovvero su richiesta dell'organo di revisione dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione. Il presidente formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di assenza o impedimento ovvero di dimissioni, a tali adempimenti provvede il vicepresidente del consiglio dell'Unione ovvero il sindaco di Faenza in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo.

La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei componenti del consiglio dell'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie indicate all'art. 11 dello statuto (quelle di cui all'art. 42 del D.lgs. 267/2000).

Giunta

La Giunta dell'Unione è composta **di diritto dai sindaci** dei Comuni membri. Nella prima seduta successiva all'elezione di un sindaco la Giunta procede alla riattribuzione delle deleghe ai sindaci-assessori.

Ai soli fini della determinazione del **quorum deliberativo**, in caso di parità il voto del sindaco di Faenza **vale sempre doppio**.

Nelle materie e funzioni proprie della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino ed assunte dall'Unione e comunque su tutte le materie di esclusivo interesse dei Comuni montani, oltre che per i provvedimenti inerenti le gestioni associate svolte transitoriamente ed in fase

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

di avvio dai soli Comuni montani, ai fini dell'approvazione dei pertinenti atti deliberativi è necessario **il voto favorevole di almeno due dei sindaci dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, pena la loro improcedibilità.**

NB: All'art. 19 co. 3-ter l.r. 21/2012 è previsto che *"La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali".*

La Giunta provvede a svolgere attività **propositiva e di impulso** nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto; ad adottare, eventualmente, **in via d'urgenza**, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge, oltre alle deliberazioni di variazione di bilancio di propria competenza in base alla normativa vigente.

Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Unione vengono **eletti dalla Giunta dell'Unione fra i propri membri**, fermo restando che il sindaco di Faenza ricopre la carica di presidente o di vicepresidente dell'Unione.

Si procede all'elezione di Presidente e Vicepresidente successivamente ad ogni consultazione elettorale amministrativa nei singoli Comuni ovvero a seguito di modifica degli enti facenti parte dell'Unione.

La cessazione per qualsiasi causa della carica di sindaco nel Comune di provenienza **determina la contestuale decadenza** dall'ufficio di presidente e di vicepresidente dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione è **componente di diritto del Consiglio**. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Presidente dell'Unione ha **potere di delega generale** e speciale su singole materie, o di firma di atti, a uno o più sindaci-assessori, al segretario generale, al vicesegretario generale, ai dirigenti.

Direttore

La Giunta può prevedere l'istituzione del **Coordinatore dell'Unione**.

La Giunta, all'atto della istituzione, definisce i compiti e le funzioni del Coordinatore.

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

Il **Coordinatore dell'Unione** è nominato dal Presidente sentita la Giunta ed è individuato tra i segretari o tra i dirigenti dell'Unione o dei Comuni aderenti all'Unione. Ha la **responsabilità complessiva della attività dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo** tra gli organi politici e la struttura tecnica.

Altri organi permanenti

Al fine di coordinare l'elaborazione dei necessari indirizzi e di operare il raccordo tra l'attività della giunta dell'Unione e le giunte dei Comuni aderenti, sono istituite le **Conferenze degli assessori comunali** composte dagli assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione.

Gli assessori comunali possono intervenire alle adunanze della giunta e del consiglio per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega; partecipano alla discussione senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale.

Il Presidente dell'Unione può convocare con funzione informativa e di confronto partecipativo l'assemblea **di tutti gli assessori comunali**.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione può convocare con funzione informativa e di confronto partecipativo l'assemblea **di tutti i consiglieri comunali** dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione **può istituire altre forme di partecipazione fra organismi comunali**, preliminare e preventiva, alle decisioni politiche e strategiche dell'Unione, quali ad esempio la conferenza dei capi gruppo comunali.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con **conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni** aderenti **di almeno quattro consigli comunali** dei Comuni aderenti recepite dal consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella **piena titolarità** delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli relativi al personale e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita con delibera del consiglio dell'Unione, in riferimento ad ogni singola funzione o servizio a seguito di apposita istruttoria.

Contestualmente, le funzioni già di competenza della disciolta Comunità Montana dell'Appennino Faentino, ed assunte dalla subentrata Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, **sono riallocate** ai sensi di legge.

Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può **recedere unilateralmente dall'Unione**, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella **piena titolarità delle funzioni e dei servizi** conferiti all'Unione **perdendo**, a decorrere dalla data di effettività del recesso, **il diritto a riscuotere** qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici ottenuti per le funzioni attribuite in Unione.

In caso di recesso di uno o più Comuni gli enti **predispongono entro un anno uno studio di attuazione** contenente le fasi procedurali del recesso, gli effetti patrimoniali, contabili e l'assegnazione delle risorse umane e strumentali; tale studio deve fare riferimento anche alle spese correnti sostenute nell'ultimo esercizio precedente al conferimento in Unione.

Tale studio deve essere approvato dal Consiglio dell'Unione e dal consiglio del Comune recedente.

Il recesso deve essere deliberato **entro il mese di aprile** ed ha effetto a partire dal secondo anno solare successivo all'approvazione da parte dei consigli dell'Unione e del Comune recedente dello studio di attuazione di cui sopra. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

Il Comune recedente si obbliga, nella delibera consiliare con cui è determinato il recesso:

- a) a rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali e regionali;

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

- b) a rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con i contributi dei Comuni aderenti qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile;
- c) a rinunciare a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall'Unione;
- d) a riconoscere che i contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione;
- e) all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della approvazione del recesso;
- f) ad assumere gli oneri connessi ai rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso che debbano essere mantenuti in capo all'Unione, che ha diritto pertanto di ripetere dal Comune precedente i corrispettivi dovuti per le obbligazioni di sua competenza;
- g) a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo scadenze concordate tra le parti che consentano il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione e il soggetto finanziatore per il pagamento delle singole rate;
- h) a farsi carico delle spese fisse e ripetitive di funzionamento dell'Unione cristallizzate al momento del recesso e calcolate in proporzione all'ultima quota del riparto dei costi tra i Comuni alle condizioni fissate nello studio di attuazione;
- i) a sostenere eventuali costi emergenti a causa del recesso, in quanto in nessun caso il recesso di un Comune dall'Unione può comportare nuove spese a carico dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti;
- l) ad assumere le passività connesse all'eventuale richiesta di rimborso di trasferimenti regionali determinate quali effetto del recesso;
- m) alla ripartizione dei beni in base ai seguenti criteri:
 - i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualsiasi altro titolo che ne consenta la disponibilità sono restituiti al Comune proprietario precedente;
 - i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nel punto precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione sono assegnati al Comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore/costo da parte di quest'ultimo al netto

**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

della quota di contribuzione eventualmente già conferita all'Unione tenuto conto dei contributi regionali, statali ed europei ricevuti;

n) ad assumere il personale dipendente dell'Unione che sarà assegnato allo stesso Comune recedente in base all'accordo che sarà raggiunto tra i Comuni e l'Unione, indicativamente in proporzione all'ultima quota di riparto delle spese del personale, previo confronto sindacale.

Qualora, in base all'accordo raggiunto tra l'Unione e il Comune recedente, il costo del personale riassegnato a quest'ultimo **non copra l'intera quota di riparto dei costi complessivi del personale dell'Unione gravanti sullo stesso, esso è tenuto a corrispondere all'Unione la quota di costi eccedente per cinque anni.**

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente articolo saranno decise da una **commissione composta dal segretario dell'Unione e da due esperti in materie legali**, anche dipendenti dell'Unione, di cui uno nominato dalla giunta dell'Unione e uno designato dal Comune recedente.

Gli stessi principi si applicano nel caso di **recesso da convenzione di conferimento di singole funzioni** deliberate da un Comune, nel caso non sia diversamente disposto in merito al recesso nella convenzione di conferimento stessa.

Modalità di conferimento delle funzioni/servizi

Il conferimento integrale delle funzioni è determinato con **l'approvazione di conformi deliberazioni** adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione **da parte di tutti i consigli comunali dei Comuni aderenti** e con l'adozione di una deliberazione da parte del consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati **per l'intero territorio dell'Unione o limitatamente ad uno dei sub-ambiti istituiti**; in tale caso le convenzioni di conferimento sono approvate dai soli consigli comunali dei Comuni appartenenti al sub-ambito e dal consiglio dell'Unione.

Con le deliberazioni consiliari di conferimento, si approvano, **con la maggioranza assoluta** dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;


**Dimensioni/
oggetti di analisi**

Elementi rilevati

- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti gestionali attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- le condizioni organizzative del servizio che, per i servizi e gli uffici che si rivolgono ai cittadini, di norma, dovranno prevedere sportelli decentrati nelle singole realtà comunali articolandone l'apertura compatibilmente con le risorse e l'organizzazione dei servizi stessi;
- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli enti delle spese;
- l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della titolarità del servizio;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni;
- le modalità di recesso;
- la disciplina dei processi decisionali.

Il conferimento di ciascuna funzione o servizio **deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici** del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi che devono sempre assicurare la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e del sistema socioeconomico in termini di accessibilità e di semplificazione. **Le analisi di fattibilità** dei conferimenti devono evidenziare la convenienza generale in termini di **spesa pubblica** (contenimento o razionalizzazione) in riferimento al **livello dei servizi attesi**.

Unione Terre d'Argine



Provincia	Modena
Numero comuni	4
Comuni associati	Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera
Abitanti (2020)	105.792
Anno redazione statuto	2006
Ultimo aggiornamento	2014
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinamento politiche educative ● Gestione del personale ● Pianificazione urbanistica e assetto del territorio ● Centrale Unica di Committenza (CUC) ● Sismica ● Polizia Locale ● Protezione Civile ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ● Controllo di gestione ● Trasporto scolastico ● Refezione scolastica- Servizio mensa ● Diritto allo studio ● Asili nido ● Servizio di vigilanza delle mense scolastiche ● Servizi Scolastici ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Sistema Bibliotecario Intercomunale ● Energia
--	--

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
MODIFICHE STATUTARIE	<ul style="list-style-type: none"> - Lo statuto modificato nel 2014 è entrato in vigore dal 18.05.2014.

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Consiglio Il Consiglio dell'Unione è composto **dal Presidente dell'Unione e da 32 membri** eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione (con assegnazione di 16 membri al Comune di Carpi, 4 membri al Comune di Campogalliano, 5 membri al Comune di Novi Modena, 7 membri al Comune di Soliera).

L'elezione dei consiglieri dell'Unione entro ciascun consiglio si effettua a **scrutinio segreto** con il metodo del voto limitato ad un componente.

Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione sono **eletti sulla base di due liste distinte**, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. I consiglieri comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati della lista di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza.

Ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, **decade anche dalla carica presso l'Unione** ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le medesime modalità.

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, **non interviene a tre sedute consecutive** del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.

Il Consiglio può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, **commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione**. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.

I consiglieri intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre **interrogazioni e mozioni** e richiedere la convocazione del Consiglio. Possono svolgere **incarichi a termine** inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese **a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri** che lo compongono.

Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano **rinnovati almeno due dei Consigli** dei Comuni partecipanti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal **Vicepresidente** ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Giunta

La Giunta è **composta dai Sindaci** dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente.

La **cessazione dalla carica di Sindaco** determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione.

La Giunta collabora con il Presidente nel **governo dell'Unione** ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Presidente

La **carica di Presidente dell'Unione** è assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Il Presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto della alternanza e successione nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Dimensioni/
oggetti di analisi

Elementi rilevati

Questi rimane in carica per **diciotto mesi** e la cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decaduta da Presidente dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione.

Il Vicepresidente dell'Unione è nominato all'interno dei componenti la Giunta dal Presidente, che può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.

Direttore

L'Unione ha un **Segretario** scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei Comuni partecipanti all'Unione.

L'Unione può avvalersi, altresì, di un **Direttore Generale** assunto con contratto a tempo determinato e **la durata del contratto** non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica.

Al Direttore Generale è affidata **l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi** stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di **raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente**.

È Componente degli organi di Controllo Interno.

.

Altri organi permanenti

È prevista l'istituzione del **Direttivo di Area** per ciascuna delle aree di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituito dagli **assessori dei Comuni partecipanti** delegati nelle materie di cui si occupa l'Area dei servizi, dal Dirigente e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per le materie attribuite all'Area dei Servizi stessa, che lo presiede.

Il Direttivo di Area è **l'organismo a supporto** della Giunta e quest'ultima può anche demandare al Direttivo d'Area **fasi istruttorie e preparatorie** di atti che prevedono il coinvolgimento o l'attivazione di organismi collegiali con altri Enti o altri soggetti.

Il Direttivo di Area è l'organismo dove vengono **valutati i bisogni dei singoli territori ed i segnali del loro evolversi** e per i quali l'Unione è chiamata a formulare risposte. Costituisce quindi la **sede ove si sviluppano proposte** alla Giunta.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
Scioglimento	<p>L'Unione è costituita a tempo indeterminato.</p> <p>Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento; - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione; - la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale. <p>A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.</p>
Recesso	<p>Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.</p> <p>Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente che ha receduto.</p> <p>In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.</p>

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

Il Comune che delibera di recedere dall’Unione **rinunzia** a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributi statali o regionali; **rinunzia**, inoltre, alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell’Unione delibera la **nomina di un Commissario liquidatore**.

La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell’Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

Modalità di conferimento delle funzioni/servizi

Il conferimento delle funzioni e servizi può essere effettuato secondo due modalità: **trasferimento da parte di tutti i Comuni dell’Unione** o **trasferimento da parte di due o più comuni dell’Unione**.

Il trasferimento di funzioni e servizi si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

Con tali deliberazioni si approvano a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;

- le forme di consultazione fra gli enti coinvolti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- l’eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell’Unione;
- le modalità di recesso.

A seguito del trasferimento delle funzioni, l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, all’atto della approvazione della delibera con la quale si perfeziona il trasferimento.


La revoca all’Unione di materie e servizi già trasferiti è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a **maggioranza assoluta** dei consiglieri

Dimensioni/
oggetti di analisi

Elementi rilevati

assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal **1° gennaio dell'anno successivo**; con lo stesso atto i Comuni interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Unione Valdera



Provincia	Pisa
Numero comuni	8
Comuni associati	Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera
Abitanti (2020)	80.386
Anno redazione statuto	2008
Ultimo aggiornamento	2023
Funzioni/servizi associati	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento politiche educative • Statistica • Gestione del personale • Formazione del personale • Urbanistica e assetto del territorio • Catasto • Autorizzazione e Commissione Paesaggistica

	<ul style="list-style-type: none"> ● Centrale Unica di Committenza (CUC) ● Trasporto Pubblico Locale ● Canili/gattili pubblici e contrasto al randagismo ● Valutazione di impatto ambientale ● Valutazione rischio idrogeologico ● Piano strutturale intercomunale ● Valutazione ambientale strategica- VAS ● Polizia Locale ● Protezione Civile ● Sportello Unico Attività Produttive- SUAP ● Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ● Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali ● Trasporto scolastico ● Refezione scolastica- Servizio mensa ● Diritto allo studio ● Asili nido ● Servizi Scolastici ● Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ● Servizi informatici e digitali (ICT) ● Turismo ● Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale- es. musei, teatri, orti botanici, etc. ● Biblioteche ● Gestione assistenza veterinaria
--	---

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
MODIFICHE STATUTARIE	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 8 in data 26.04.2023. In vigore dal 07.06.2023. - Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. - Il Comune si esprime con deliberazione del consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di modifica, senza possibilità di variarne il testo o subordinarne l'approvazione a condizioni.

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

- Le modifiche statutarie possono essere deliberate dal solo consiglio dell’Unione, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora riguardino adeguamenti derivanti da mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche ricognitive deliberate dalla Giunta dell’Unione a seguito dell’avvenuto recesso, sia dalla gestione di funzioni di cui all’articolo 6 dello Statuto, sia dall’Unione, vengono deliberate esclusivamente dalla Giunta e comunicate ai comuni associati.

ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE

Consiglio

Il Consiglio dell’Unione è composto per ciascuno dei comuni associati, **dal sindaco e da due rappresentanti elettori**, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettori, due di maggioranza e due di minoranza.

Nell’eventualità di **assenza di minoranza** comunale in uno o più comuni associati, derivante dall’originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettori del Comune o dei comuni interessati sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell’Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio o dei consigli comunali interessati.

Il Consiglio comunale può, in ogni tempo, **sostituire** i rappresentanti eletti o quelli individuati di diritto. La sostituzione ha **carattere fiduciario** e non comporta motivazione di merito.

Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un **Presidente**, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell’Unione nella prima seduta del Consiglio.

I Consiglieri dell’Unione, in quanto eletti dai Consigli comunali, curano il collegamento con i Consigli di appartenenza sulle materie trasferite all’Unione.

Giunta

La Giunta è composta da **tutti i sindaci** dei comuni associati.

La Giunta è validamente costituita allorché siano rappresentate in misura superiore al 50% le quote costituenti i Comuni dell’Unione, attribuite in rapporto alla popolazione residente, con la contestuale presenza di un numero intero di componenti superiore alla metà.

Sono previste **maggioranze qualificate** per l’adozione di specifici atti.

Sono previsti gli **Esecutivi di settore**, ciascuno formato dal Sindaco delegato per il settore, che svolge le funzioni di Presidente dell’Esecutivo, e dagli assessori competenti in materia dei comuni aderenti alla gestione associata di quella specifica materia.

Si prevedono inoltre **Organismi speciali di coordinamento**, istituiti dalla Giunta in forma diversa dagli esecutivi per specifiche esigenze rilevate su particolari materie, composti come indicato nell’atto di istituzione

Dimensioni/ oggetti di analisi	Elementi rilevati
	<p>dell'organismo, che individua anche il Sindaco che svolge le funzioni di Presidente.</p> <p>Entrambi hanno funzioni preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della Giunta.</p>
Presidente	<p>Il Presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione, con una rotazione estesa a tutti i comuni aderenti all'Unione; l'elezione è riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico con mandato triennale.</p> <p>È eletto dalla Giunta dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati che rappresentino almeno il 60% della popolazione residente sul territorio dell'Unione.</p> <p>Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e vi resta per il periodo di 3 anni.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica subentra fino alla fine del mandato il nuovo sindaco (escluso espressamente il subentro del commissario straordinario).</p> <p>Il Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente tra i membri della Giunta.</p> <p>Il Presidente invia entro il 15 aprile di ciascun anno un rappporto ai comuni aderenti circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, nel quale deve essere evidenziata l'implementazione del livello di efficienza, efficacia ed economicità nonché le spese sostenute per i singoli servizi.</p>
Direttore	<p>L'Unione ha un Segretario generale, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni. Previsto anche il Vicesegretario generale.</p> <p>Prevista inoltre la figura del segretario o dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, che può essere coperta o meno in base alle decisioni del Presidente e della Giunta.</p> <p>Il DFCT è il funzionario apicale che sovrintende e coordina l'attività tecnico-operativa dell'Unione.</p>

EVENTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE

Scioglimento	L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
---------------------	--

Dimensioni/ oggetti di analisi

Elementi rilevati

Lo scioglimento si perfeziona con una **convenzione sottoscritta** da tutti i comuni per regolare il passaggio delle competenze e la conclusione dei procedimenti pendenti.

Lo statuto prevede specifiche norme per la ricollocazione del personale.

Recesso

Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere **unilateralmente** mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

Il recesso ha effetto dal 1° giorno del mese successivo al decorso di 3 mesi dall’esecutività della delibera relativa, **purché sia stata preliminarmente sottoscritta una convenzione** finalizzata alla regolazione dei rapporti pendenti. In mancanza, il recesso non ha effetto.

Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall’Unione.

La **proposta di esclusione** di un Comune aderente all’Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni dello Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all’Unione o l’assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è **formulata dal Presidente**, previo parere favorevole della Giunta dell’Unione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei sindaci che compongono la Giunta, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione dell’Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

Modalità di conferimento delle funzioni/servizi

I conferimenti sono a **geometria variabile** (tanto che sono previsti specifici ambiti territoriali differenziati in base alla tipologia di funzioni e servizi conferiti).

Link agli Statuti

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	Statuto
FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERESE	Statuto
UNIONE BASSA REGGIANA	Statuto Protocollo d'Intesa
UNIONE BASSA ROMAGNA	Statuto
UNIONE MONTANA POTENZA, ESINO, MUSONE	Statuto
UNIONE MADONIE	Statuto
UNIONE RENO GALLIERA	Statuto Governance
UNIONE ROMAGNA FAENTINA	Statuto
UNIONE TERRE D'ARGINE	Statuto
UNIONE VALDERA	Statuto